

2017

# COME FARE PER ... GESTIRE IL 5xMILLE

La prima guida completa sul 5xmille:

- modalità di iscrizione
- obblighi di rendicontazione
- tutta la modulistica per tutti gli Enti
- casi particolari

[Aggiornata con la circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 5/E del 31/03/2017.]


## ENTI INTERESSATI:

- VOLONTARIATO
- ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
- RICERCA SCIENTIFICA E UNIVERSITARIA
- RICERCA SANITARIA TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI



A cura di

Francesca Colecchia  
Alessandro Mastacchi



*Copyright 2017 Arsea srl – Via S. M. Maggiore n.1 40100 Bologna. I diritti di riproduzione totale o parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati.*

*La Guida è stata elaborata da Alessandro Mastacchi e Francesca Colecchia per Arsea srl.*

*L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità in capo agli autori per eventuali involontari errori o inesattezze.*

# Indice

## PREMESSE

- |  |   |
|--|---|
| 1. Cos'è il 5xmille?   | 3 |
| 2. Le novità del 2016 e quelle che si attendono a breve.       | 3 |
| 3. Le criticità che la riforma del 5xmille dovrebbe risolvere. | 5 |
| 4. Quali organizzazioni possono accedere al 5xmille?           | 6 |

## PARTE PRIMA - LA DISCIPLINA COMUNE

- |  |    |
|--|----|
| 1. Quali risorse è possibile percepire?  | 7  |
| 2. Chi eroga i contributi?   | 7  |
| 3. Come farsi liquidare i contributi?  | 7  |
| 4. Come predisporre il rendiconto?   | 13 |
| 5. Devo spendere necessariamente tutto entro un anno dal ricevimento del contributo? | 15 |
| 6. Cosa succede ai soldi del 5xmille se l'associazione si scioglie?                  | 15 |
| 7. Cosa succede in caso di controllo?  | 16 |
| 8. Casi pratici.   | 17 |

## PARTE SECONDA - LA DISCIPLINA DISTINTA A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI DESTINATARIO.

### I. IL 5xMILLE PER GLI ENTI DEL VOLONTARIATO.

- |  |    |
|--|----|
| 1. Chi rientra in questa categoria?                  | 19 |
| 2. Qual è l'iter previsto per accedere al beneficio? | 20 |
| 3. Cosa succede se non ho adempiuto nei termini?     | 26 |
| 4. Come si rendicontano i fondi?                     | 26 |
| 5. Devo trasmettere il rendiconto? Se sì, a chi?     | 29 |

### II - IL 5xMILLE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

- |  |    |
|--|----|
| 1. Chi rientra in questa categoria?                  | 30 |
| 2. Qual è l'iter previsto per accedere al beneficio? | 30 |
| 3. Cosa succede se non ho adempiuto nei termini?     | 35 |
| 4. Come si rendicontano i fondi?                     | 36 |
| 5. Devo trasmettere il rendiconto? Se sì, a chi?     | 36 |

### **III - IL 5xMILLE PER GLI ENTI DELLA RICERCA SCIENTIFICA E UNIVERSITARIA.**

- |  |    |
|--|----|
| 1. Chi rientra in questa categoria?                  | 37 |
| 2. Qual è l'iter previsto per accedere al beneficio? | 37 |
| 3. Cosa succede se non ho adempiuto nei termini?     | 39 |
| 4. Come si rendicontano i fondi?                     | 40 |
| 5. Devo trasmettere il rendiconto? Se sì, a chi?     | 40 |

### **IV - IL 5xMILLE PER GLI ENTI DELLA RICERCA SANITARIA**

- |  |    |
|--|----|
| 1. Chi rientra in questa categoria?                  | 41 |
| 2. Qual è l'iter previsto per accedere al beneficio? | 41 |
| 3. Cosa succede se non ho adempiuto nei termini?     | 41 |
| 4. Come rendicontare i fondi?                        | 42 |
| 5. Devo trasmettere il rendiconto? Se sì, a chi?     | 46 |

### **V - IL 5xMILLE PER GLI ENTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI**

- |  |    |
|--|----|
| 1. Chi rientra in questa categoria?                  | 47 |
| 2. Qual è l'iter previsto per accedere al beneficio? | 47 |
| 3. Cosa succede se non ho adempiuto nei termini?     | 48 |
| 4. Come rendicontare i fondi?                        | 49 |
| 5. Devo trasmettere il rendiconto? Se sì, a chi?     | 49 |

### **PARTE TERZA - COME SI ESERCITA L'OPZIONE DEL 5XMILLE** 50

### **APPENDICE** 53

1. Legge 23/12/2014 n° 190 art.1 comma 154.
2. DPCM 23/04/2010 (Aggiornato con le modifiche apportate anche dal D.P.C.M. 7 luglio 2016).
3. DPCM 28/17/2016.
4. Direzione generale per il Terzo Settore e le formazioni sociali *“Linee guida per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille dell'IRPEF”*.
5. F.A.Q. del Ministero del Lavoro.

## - PREMESSE -

### 1. Cos'è il 5xmille?

Il 5xmille è un contributo che i privati possono riconoscere senza sostenere nuovi oneri. Non si tratta di una entrata tributaria erariale né di un contributo pubblico ma di una provvista versata obbligatoriamente all'erario per tale finanziamento, come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.202 del 6/6/2007.

La legge di Stabilità 2015 (L. 190 del 23 dicembre 2014 - art. 1, c. 154) ha reso stabile negli anni il contributo del 5xmille, e non più soggetto a rinnovo annuale, fissandone la spesa in 500 milioni di euro per ogni anno finanziario a partire dal 2015 – con un innalzamento rispetto ai 400 milioni precedentemente previsti dalla Legge 147/2013 – e chiarendo che le “*somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo*”.

### 2. Le novità del 2016 e quelle che si attendono a breve.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016 sono state adottate “*Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille*”.

La prima novità riguarda la **procedura di iscrizione al 5xmille: diventa finalmente definitiva** e pertanto non sarà necessario ripresentarla anno per anno, analogamente a quanto già previsto per gli Enti della ricerca scientifica.

Sul tema è intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n.5 del 31/03/2017.

Le associazioni regolarmente iscritte nel 2016 non saranno pertanto tenute a ripercorrere la trafila burocratica ma dovranno controllare la correttezza dei dati riportati sull'elenco dei potenziali beneficiari del contributo tenuto dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet.

Tale elenco sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno: eventuali errori rilevati nell'elenco o variazioni intervenute possono essere fatti valere, entro il 20 maggio, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'ente.

Se si elegge un nuovo Presidente, sarà necessario presentare una nuova dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti per poter ancora beneficiare del 5xmille, specificando la data della relativa elezione e quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo.

Anche in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell'ente dovrà sottoscrivere e trasmettere all'amministrazione competente, con le medesime modalità della dichiarazione sostitutiva, la revoca dell'iscrizione.

Il provvedimento ha come obiettivo quello di garantire maggiore trasparenza attraverso:

- 1) una **ridefinizione degli obblighi di rendicontazione**: le organizzazioni destinatarie del contributo devono redigere - entro un anno dalla ricezione degli importi - un

apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, **utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti**. Il rendiconto, in ogni caso, dovrà indicare:

- a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale, nonché i dati del rappresentante legale;
  - b) l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito;
  - c) l'indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
  - d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
  - e) l'indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo;
- 2) l'obbligo, in capo all'Amministrazione che eroga il contributo, di **pubblicare sul rispettivo sito internet, entro tre mesi dalla data di erogazione, gli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, la data di erogazione ed il relativo importo;**
  - 3) l'obbligo, in capo all'Amministrazione che eroga il contributo, di **pubblicare** sul rispettivo sito internet **i rendiconti e le relazioni illustrative dell'utilizzo di tali fondi** che i sodalizi che abbiano percepito contributi di importo pari o superiore a 20.000 euro sono tenuti a trasmettere loro. La pubblicazione deve avvenire entro un mese dal ricevimento della documentazione.

#### **L'istituto potrebbe però essere rivisitato a breve.**

La Legge 06/06/2016 n. 106 recante “*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*” prevede infatti all'articolo 5 che il Governo, elabori i Decreti attuativi sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

*“c) completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all'articolo 1, razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;*

*d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c), di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera g)”*

### 3. Le criticità che la riforma del 5xmille dovrebbe risolvere.

Il legislatore potrebbe cogliere l'occasione per risolvere i seguenti nodi:

- 1) la disciplina è frutto di una stratificazione di norme, circolari, Linee guida e indicazioni pubblicate sui siti delle Amministrazioni competenti non sempre coerenti tra loro;
- 2) nel caso di anticipazione bancaria dei fondi 5xmille l'associazione si trova costretta a rendicontare entro dodici mesi dal momento della pubblicazione degli elenchi, almeno così risulta nelle FAQ del Ministero del Lavoro. Non si comprende però la ratio di questa anticipazione atteso che:
  - a) l'organizzazione potrebbe rivolgersi ad un Istituto bancario dopo mesi dalla pubblicazione degli elenchi;
  - b) l'istituto bancario potrebbe garantire l'anticipazione dopo mesi dalla pubblicazione degli elenchi;

con ciò producendo un trattamento differenziato rispetto a chi non si avvale di questa possibilità. Sarebbe stato invece opportuno armonizzare il termine con il momento in cui l'istituto bancario finanziatore accredita l'anticipazione all'ente beneficiario, inserendo nel modello di rendicontazione una casella informativa circa l'avvenuta anticipazione, informazione che può essere verificata a posteriori in qualsiasi momento;

- 3) la Corte dei Conti (deliberazione n. 14/2014/G pag.6) evidenzia come
  - a) *“molti beneficiari, pur non avendo finalità di lucro, non producono alcun tipo di valore sociale, rivolgendosi esclusivamente ai soci o iscritti, senza rispondere a criteri di misurabilità dell'utilità prodotta”*;
  - b) è notevole il numero di enti con un numero di scelte minime, anche una o due, alcuni riescono in ogni caso ad ottenere importi rilevanti provenienti da contribuenti particolarmente facoltosi;
  - c) risulterebbe utile un'attività di audit dell'Agenzia delle Entrate sul comportamento degli intermediari in potenziale conflitto di interesse, al fine di tutelare la libera scelta dei contribuenti;
  - d) sarebbe utile introdurre una soglia al di sotto della quale non accreditare il contribuente (oggi prevista in euro 12) ed una soglia in alto, per garantire il soddisfacimento di bisogni che stentano a trovare adeguata rappresentanza;
  - e) sarebbe necessario garantire una maggiore tempestività nell'erogazione dei pagamenti attraverso la centralizzazione della procedura in un'unica struttura;
- 4) il Ministero della Salute (nota del 8/7/2014) propone la pubblicazione – sul sito istituzionale dei beneficiari – della rendicontazione del contribuente;
- 5) il Ministero dell'Interno (nota del 7/7/2014) ritiene auspicabile *“un adeguato controllo che verifichi e pubblicizzi i riscontri amministrativo-contabili effettuati in materia di omessa o non adeguata rendicontazione, per espellere gli organismi non meritevoli della fiducia accordata dai contribuenti”*.

#### 4. Quali organizzazioni possono accedere al 5xmille?

---

Attualmente l'istanza può essere presentata dai seguenti soggetti:

- 1) i c.d. ENTI DEL VOLONTARIATO;
- 2) le Associazioni Sportive Dilettantistiche in possesso di determinati requisiti;
- 3) gli Enti della ricerca scientifica e universitari iscritti nell'anagrafe nazionale delle ricerche;
- 4) gli Enti della ricerca sanitaria in possesso di determinati requisiti;
- 5) gli Enti che svolgono le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici<sup>1</sup>;
- 6) il proprio Comune di residenza per lo svolgimento di attività sociali.

---

<sup>1</sup> Introdotta a partire dall'edizione 2012

## - PARTE PRIMA - LA DISCIPLINA COMUNE

### 1. Quali risorse è possibile percepire?

---

Nel riparto delle risorse vi rientrano:

- 1) le somme direttamente destinate all'organizzazione in quanto il contribuente ha inserito nella modulistica il codice fiscale dell'associazione prescelta;
- 2) una quota delle somme destinate a quell'ambito ma senza destinazione ad una specifica organizzazione in quanto i contribuenti non hanno segnalato anche il relativo codice fiscale.

### 2. Chi eroga i contributi?

---

La corresponsione dei contributi del cinque per mille avviene a cura dell'Amministrazione competente, ossia:


- 1) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i c.d. ENTI DEL VOLONTARIATO;
- 2) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i soggetti che si occupano di ricerca scientifica e dell'università;
- 3) il Ministero della salute per i soggetti che si occupano di ricerca sanitaria;
- 4) il Ministero dell'interno per i Comuni;
- 5) la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le associazioni sportive dilettantistiche.

### 3. Come farsi liquidare i contributi?

---

Le associazioni possono comunicare **all'Agenzia delle Entrate le coordinate del conto corrente bancario o postale** per vedersi accreditato il contributo del 5xmille. Detta comunicazione può essere effettuata:

- 1) inviando i dati del proprio conto corrente direttamente via internet, attraverso il sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) alla voce “Servizi online > Servizi telematici > Rimborsi web”, utilizzando le proprie credenziali di accesso (Pin e Password). Chi non è ancora iscritto ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate può richiedere il codice Pin via Internet (<http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp>), per telefono al numero 848.800.444 o in un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- 2) utilizzando il modello di seguito illustrato, compilato in tutte le sue parti e contenente i dati relativi a un conto corrente intestato al soggetto beneficiario, che può essere presentato ad un qualsiasi Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate esibendo un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante.

		<b>MODELLO PER LA RICHIESTA DI ACCREDITO SU CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE DI RIMBORSI FISCALI E DI ALTRE FORME DI EROGAZIONE - SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE</b>	
<b>TIPO DI RICHIESTA O COMUNICAZIONE</b> (Barrare la casella che interessa)		<input type="checkbox"/> <b>1 ACCREDITO DEI RIMBORSI FISCALI E DI ALTRE FORME DI EROGAZIONE SUL PROPRIO CONTO CORRENTE (BANCARIO O POSTALE)</b>	
		<input type="checkbox"/> <b>2 ANNULLAMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO SU CONTO CORRENTE (BANCARIO O POSTALE) IN PRECEDENZA GIÀ COMUNICATO</b>	
<b>DATI DEL CONTRIBUENTE</b>			
Denominazione o ragione sociale		Stato <input type="text"/> Natura giuridica <input type="text"/>	
Codice fiscale <input type="text"/>			
Sede legale		Comune <input type="text"/> Provincia (sigla) <input type="text"/> Codice Comune <input type="text"/>	
Frazione, via e numero civico <input type="text"/>		C.a.p. <input type="text"/>	
Stato estero di residenza <input type="text"/>		Codice paese estero <input type="text"/> Codice di identificazione fiscale estero <input type="text"/>	
Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)		Comune <input type="text"/> Provincia (sigla) <input type="text"/> Codice Comune <input type="text"/>	
Frazione, via e numero civico <input type="text"/>		C.a.p. <input type="text"/>	
Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/>		Telefono <input type="text"/> numero <input type="text"/> Fax <input type="text"/> numero <input type="text"/>	
<b>COORDINATE DEL CONTO CORRENTE ITALIANO DEL CONTRIBUENTE (bancario o postale)</b>			
IBAN <input type="text"/>			
<b>COORDINATE DEL CONTO CORRENTE ESTERO DEL CONTRIBUENTE</b>			
Banca <input type="text"/>			
Conto corrente bancario intestato a <input type="text"/>			
BIC (se UEM) <input type="text"/>		IBAN (se UEM) <input type="text"/>	
COORDINATE BANCARIE (se extra UEM)			
Indirizzo della banca <input type="text"/>			
<b>DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE</b>			
Codice fiscale (obbligatorio) <input type="text"/>		Codice carica <input type="text"/>	
Cognome <input type="text"/>		Nome <input type="text"/>	
Data di nascita <input type="text"/>		Sesso (barrare la relativa casella) <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	
Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/>		Provincia (sigla) <input type="text"/>	
Residenza anagrafica (o se diverso) <input type="text"/>		C.a.p. <input type="text"/>	
Domicilio Fiscale <input type="text"/>		Frazione, via e numero civico <input type="text"/> Telefono <input type="text"/> numero <input type="text"/>	
<b>SOTTOSCRIZIONE</b>			
Data <input type="text"/>		FIRMA <input type="text"/>	
<b>DELEGA</b>			
Il sottoscritto <input type="text"/>		delega il Sig. <input type="text"/>	
Codice fiscale del delegato <input type="text"/>			
Nato a <input type="text"/>		Provincia (sigla) <input type="text"/> il <input type="text"/>	
a presentare in sua vece questo modello			
Data <input type="text"/>		Firma del dichiarante <input type="text"/>	
<b>SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO</b>			
Codice ufficio <input type="text"/>		L'addetto <input type="text"/>	

	<a href="#">5xmille - Modello di richiesta di accredito su c/c bancario o postale Agenzia Entrate</a>
---	---

Nei **dati del contribuente** deve essere indicata oltre alla denominazione dell'Ente, anche lo "stato" (1- soggetto in normale attività) e la natura giuridica (si consiglia di riportare quella indicata nel modulo di attribuzione del CF/P.IVA dell'associazione).

Per ottenere l'accredito è quindi necessario indicare il codice IBAN identificativo del conto corrente intestato all'organizzazione beneficiaria del contributo del 5xmille.

In **dati del legale rappresentante**, il relativo codice fiscale, in codice carica indicare 1 (Rappresentante legale) e infine data e firma del rappresentante legale, ossia il Presidente del sodalizio.

Il modello può essere presentato scegliendo una delle seguenti modalità:

- tramite gli uffici dell'Agenzia delle Entrate;
- avvalendosi dei sistemi telematici Entratel o Fisconline.

Qualora il modello sia presentato agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, nel caso non provveda direttamente il legale rappresentante è possibile compilare la delega, allegando fotocopia del documento del delegato e del delegante, entrambi in corso di validità.

I soggetti che hanno provveduto a comunicare le proprie coordinate negli anni passati non sono tenuti a ulteriori adempimenti, salvo che non siano intervenute modifiche del conto corrente di riferimento. Eventuali variazioni vanno comunicate con le medesime modalità sopra illustrate. In presenza di più coordinate per uno stesso soggetto, si tiene conto di quelle comunicate per ultime.

Per consentire il pagamento di:

- bonifici non andati a buon fine per coordinate IBAN non accettate dagli Istituti o conto chiuso;
- enti privi di conto corrente;
- enti che non hanno comunicato l'IBAN all'Agenzia delle Entrate entro i primi mesi dell'anno successivo alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari del contributo;
- contributi in perenzione amministrativa;

il **Ministero del Lavoro ha adottato la seguente modulistica.**



## MODULO RICHIESTA DI PAGAMENTO

Timbro dell'Ente

**Al**  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
 Direzione Generale \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Via \_\_\_\_\_  
 CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_

**OGGETTO: 5 per mille dell'IRPEF anno finanziario 20\_\_ Richiesta di**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_  
 Nato/a a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Il \_\_\_\_\_  
 Residente in via \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
 In qualità di legale rappresentante dell'Ente beneficiario \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ Partita Iva \_\_\_\_\_  
 Natura giuridica \_\_\_\_\_ indirizzo sede legale \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
 Telefono \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_  
 Fax \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

da compilare solo in caso di fusione per incorporazione

Ente intestatario \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ Partita Iva \_\_\_\_\_

poiché ritiene che l'Ente abbia diritto alla percezione dell'importo di euro \_\_\_\_\_ per il contributo in oggetto e consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli art.75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

**DICHIARA**  
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)  
 che l'Ente è tuttora regolarmente costituito, non ha cessato l'attività e possiede i requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio del 5 per mille.

**CHIEDE**  
(Selezionare SOLO UNA delle seguenti modalità)

Il pagamento della somma sopra indicata da accreditare sul conto dell'Ente beneficiario, ovvero dell'intestatario quando indicato, alle coordinate IBAN \_\_\_\_\_ IT \_\_\_\_\_

(unicamente in assenza di conto bancario/postale e per somme inferiori ai tremila euro) il pagamento della somma sopra indicata emessa a nome del legale rappresentante da ritirare presso la sede competente della Banca d'Italia ovvero presso la sede provinciale di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Nota: Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante. Il modulo deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente inviato, mediante raccomandata A/R, oppure all'indirizzo PEC [dipartecoelettore.div@pec.lavoro.gov.it](mailto:dipartecoelettore.div@pec.lavoro.gov.it), completo di copia del documento di identità del legale rappresentante.



Download

[5xmille -Modulo di richiesta accredito su c/c bancario o postale Ministero del Lavoro](#)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO RICHIESTA DI PAGAMENTO  
INTESTAZIONE

- Apporre il timbro dell'Ente nell'apposito spazio a sinistra del destinatario
- Completare i dati del destinatario come segue:

Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese – Divisione I,  
Via Fornovo, 8 – CAP 00135  
Città ROMA – Prov. RM

OGGETTO

- Anno finanziario indicare l'anno nel quale è stato concesso il contributo richiesto.

Talvolta nel 5 per mille sono indicati sia l'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi sia l'anno al quale si riferiscono i redditi tassati (es. anno 2016 redditi 2015), in tale caso va indicato l'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi (nell'esempio il 2016).

- Se l'Ente deve ricevere più annualità dovrà fare una richiesta per ciascuna annualità specificando in ciascuna di esse il tipo di richiesta, come meglio specificato nel punto che segue.

In caso di dubbi sulla propria situazione è possibile chiedere notizie con email all'indirizzo [Questioni5perMille@lavoro.gov.it](mailto:Questioni5perMille@lavoro.gov.it).

- Richiesta di *(scegliere un tipo di richiesta dal menu a tendina posto a fianco dell'oggetto)*

liquidazione NoIBAN: questa richiesta è utilizzabile solo in due casi:

- ♣ Nell'anno nel quale è stato pubblicato dall'Agenzia delle Entrate l'elenco dei beneficiari al contributo, esclusivamente per il pagamento in contanti presso la Banca d'Italia degli enti che non possiedono e che non vogliono aprire un conto bancario o postale e il cui contributo sia inferiore a tremila euro.
- ♣ Nell'anno successivo alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari, per il pagamento degli enti che abbiano accertato, tramite l'Ufficio in indirizzo o sugli elenchi pubblicati nel sito del Ministero del Lavoro, di essere un ente NoIBAN.

liquidazione storno: questa richiesta è relativa solo al caso in cui l'Ente abbia accertato tramite l'Ufficio in indirizzo che il pagamento non andato a buon fine è stato stornato e depositato sulla contabilità speciale aperta presso la Tesoreria statale. Può capitare che al momento del pagamento del contributo del 5 per mille, effettuato telematicamente tramite l'Agenzia delle Entrate, la banca presso cui è aperto il conto corrente dell'Ente abbia cambiato ragione sociale, modificando di conseguenza le coordinate IBAN, o che l'Ente chiuda il conto senza aver comunicato all'Agenzia delle Entrate le nuove coordinate. In tal caso il bonifico può non andare a buon fine e la somma viene depositata sulla contabilità speciale aperta presso la Banca d'Italia dove rimane a disposizione fino al termine dell'esercizio successivo a quello in cui è affluita sul conto stesso.

liquidazione da IGEP: questa richiesta è relativa solo al caso in cui l'Ente abbia accertato tramite l'Ufficio in indirizzo che il pagamento non andato a buon fine è stato trasferito sul conto corrente aperto sulla Tesoreria Centrale ed intestato ad I.G.E.P.A. (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni).

liquidazione storno/economia: questa richiesta è da utilizzare quando il pagamento non è andato a buon fine, a causa delle coordinate IBAN errate, e il contributo è passato in economia, in quanto non richiesto entro l'anno successivo allo storno. Poiché la somma non è più disponibile potrà essere erogata solo quando saranno nuovamente messe a disposizione le risorse necessarie per la liquidazione con tempi di attesa che possono andare da cinque mesi fino a superare l'anno.

reiscrizione: questa richiesta è relativa solo al caso in cui l'Ente abbia diritto ad un contributo relativo ad un anno finanziario caduto in perenzione amministrativa.

#### DATI DEL RICHIEDENTE, DELL'ENTE BENEFICIARIO E INTESTATARIO

- Va indicata l'anagrafica completa del legale rappresentante e dell'associazione con riferimenti telefonici/fax/e-mail per poter essere contattati in caso di problemi; in particolare indicare sempre almeno un e-mail non PEC.
- dell'Ente beneficiario: indicare il nome dell'Ente per esteso e l'acronimo (se previsto).
- Natura giuridica: es. Associazione, Fondazione, A.S.D. ONLUS, ecc.
- Ente intestatario: indicare il nome dell'Ente per esteso e l'acronimo (se previsto).

E' possibile che l'intestatario sia diverso dal beneficiario nei casi di fusione per incorporazione e a seguito di esplicita autorizzazione concessa dall'Agenzia delle Entrate o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

- Prestare attenzione all'importo richiesto in quanto se è inferiore al contributo spettante verrà liquidato quanto richiesto mentre se è superiore la domanda sarà rigettata.

#### MODALITA' DI PAGAMENTO

- Il codice IBAN deve essere intestato all'Ente e non a persone fisiche (es. il presidente dell'Ente). Controllare che siano chiaramente indicate negli appositi spazi tutte le 27 cifre di cui è composto.
- Per pagamento in contanti, erogabile solo per importi inferiori ai tremila euro, è possibile indicare una tesoreria provinciale dello Stato presso la Banca d'Italia che sia diversa da quella prevista per la provincia dove ha sede dell'Ente.

**N.B.** Gli ENTI DEL VOLONTARIATO per ricevere informazioni sullo stato dei pagamenti non avvenuti è possibile contattare l'ufficio tramite email all'indirizzo [Quesiti5perMille@lavoro.gov.it](mailto:Quesiti5perMille@lavoro.gov.it)

Sul sito del Ministero del Lavoro, alla pagina "[Moduli per la richiesta di pagamento del contributo nei casi di assenza di conto corrente, reiscrizioni, storni, IGEPA](#)" si legge in particolare che il Dicastero

*"si riserva di erogare agli enti che*

- 1) non hanno comunicato le coordinate IBAN all'Agenzia delle Entrate,*
- 2) il cui contributo sia inferiore a tremila euro e che*
- 3) dichiarano esplicitamente di non avere e di non volere un conto bancario/postale. In tal caso il pagamento avverrà in contanti al legale rappresentante dell'Ente presso la cassa della Tesoreria provinciale della Banca d'Italia.*

*Insieme con l'ultimo elenco di pagamento (normalmente il quarto), l'Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero del Lavoro anche l'elenco degli enti che non hanno comunicato le coordinate bancarie (NoIBAN). Il Ministero del Lavoro pubblica sul proprio sito, nella sezione del cinque per mille per l'anno di interesse, l'elenco degli enti NoIBAN che da quel momento potranno essere liquidati a seguito di apposita richiesta da inoltrare al Ministero stesso. E' importante evidenziare che il Ministero potrà procedere al pagamento dei Beneficiari NoIBAN solo fino alla conclusione dell'esercizio finanziario in quanto, successivamente a tale termine, le risorse andranno in perenzione amministrativa e non saranno più*

*disponibili sui capitoli di spesa”.*

**Attenzione:** per le associazioni sportive dilettantistiche che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/1991 permane l'obbligo di non ricevere pagamenti in contanti di importo superiore ad euro 1.000,00. A prevederlo è l'articolo 25, quinto comma, della Legge 133/1999. Tale vincolo, a parere dell'Agenzia delle Entrate (Risoluzione del 19/11/2014 n.102), si configurerebbe nei confronti di tutti i contribuenti che abbiano optato per detto regime.

#### 4. Come predisporre la rendicontazione?

L'obbligo di redigere un rendiconto - unitamente ad una relazione illustrativa - è stato introdotto per la prima volta dall'articolo 3, comma 6, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) e successivamente confermato dall'articolo 11 e seguenti del DPCM 3 aprile 2009 per l'anno finanziario 2009 e ribadito per l'anno finanziario 2010 dall'articolo 12 del DPCM del 23 aprile 2010. Per gli anni successivi sono state prorogate le disposizioni contenute nel richiamato DPCM del 23 aprile 2010.

La redazione del rendiconto e della relazione illustrativa è obbligatoria per tutti i soggetti beneficiari del 5xmille indipendentemente dall'ammontare del contributo percepito.

Il rendiconto deve essere approvato entro un anno dalla ricezione degli importi, unitamente ad una relazione illustrativa dalla quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme percepite per ciascuna delle annualità di riferimento (rendiconto della quota del “5 per mille dell'Irpef” per l'anno 2011, 2012...).

**Il rendiconto deve essere redatto in modo conforme al modello disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni che hanno erogato il contributo,** come indicato dal DPCM del 23 aprile 2010 modificato dal DPCM 7 luglio 2016.

Come si vedrà in seguito, **solo il Ministero del Lavoro ed il Ministero della Salute presentano attualmente sui rispettivi siti internet istituzionali il modello di rendicontazione.**

Il rendiconto dovrà in ogni caso indicare:

- 1) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale, nonché del rappresentante legale;
- 2) l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito;
- 3) l'indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
- 4) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;

- 5) l'indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

Il DPCM del 23 aprile 2010 prevede inoltre che non è possibile rendicontare le spese sostenute per coprire, in tutto o in parte, le spese finalizzate ad **incentivare la destinazione della quota del 5xmille** (ex articolo 12, comma 6, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010), mentre dalle **Linee guida alla rendicontazione** e dal relativo **Modello**, adottato dal **Ministero del Lavoro**, si evincono i seguenti vincoli:

- a) si possono rendicontare le **spese relative alle risorse umane** (ossia i costi sostenuti per il personale che, a titolo oneroso o gratuitamente, svolge attività in modo continuativo presso l'ente) ma è necessario specificare per ciascun soggetto il numero di ore imputate ed il costo orario di riferimento come indicato dalle relative tabelle ministeriali e **nel caso in cui i compensi per il personale superino il 50% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare copia delle buste paga del personale interessato fino alla concorrenza dell'importo rendicontato;**
- b) è possibile rendicontare le **erogazioni liberali a terzi**, ossia le erogazioni che vengono effettuate da quegli enti che svolgono tale attività di sostegno a favore di altri soggetti secondo il proprio scopo istituzionale, anche non esclusivo (per esempio, può essere inserito il trasferimento di parte o tutta la quota del 5 per mille dell'Irpef ad una articolazione locale o ad un soggetto affiliato), nel qual caso **è obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato;**
- c) è necessario che il rendiconto, debitamente firmato dal legale rappresentante, sia corredato da fotocopia del documento di identità del medesimo rappresentante legale;
- d) nel caso in cui il contributo sia utilizzato per l'**acquisto di autovetture e/o ambulanze**, l'Ente dovrà trasmettere una dichiarazione in cui si certifica che tale acquisto non sia stato oggetto di altri contributi pubblici. Inoltre dovranno essere specificati la targa ed il modello dell'autovettura/ambulanza acquistata;
- e) **i documenti giustificativi devono essere annullati** da apposita dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del "5 per mille dell'Irpef" percepita per l'anno di riferimento;

ed infine il **Ministero della Salute** prevede, nelle proprie Linee guida alla rendicontazione, che i fondi del 5 per mille possono essere utilizzati solo per spese correnti; pertanto nella **voce attrezzature** del rendiconto di spesa non va indicato il costo sostenuto per l'acquisto bensì **le quote di ammortamento o i canoni di locazione riferiti alla durata del progetto.**

Il rendiconto non dovrà essere predisposto e trasmesso solo nel caso in cui il soggetto beneficiario rediga un **bilancio sociale: così prevedono le Linee Guida del Ministero del Lavoro.**

A tale proposito il Ministero specifica che:

- 1) qualora il bilancio sociale sia pubblicato sul sito dell'Associazione dovrà essere inviata la sola comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito e la delibera dell'organo competente di approvazione dello stesso;

- 2) qualora il bilancio sociale non sia pubblicato sul sito dell'Associazione dovrà essere trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali allegando la delibera dell'organo competente di approvazione dello stesso, con le stesse tempistiche previste per la trasmissione del Rendiconto.

## 5. Devo spendere necessariamente tutto entro un anno dal ricevimento del contributo?

---

Le Linee guida del Ministero del Lavoro prevedono che

*“E’ possibile per le associazioni beneficiarie del contributo accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando che l’Ente beneficiario deve specificare nella relazione allegata al rendiconto le finalità dell’accantonamento effettuato ed allegare il verbale dell’organo competente previsto dallo Statuto in cui viene deliberato l’accantonamento e specificata la destinazione delle somme. Inoltre, l’Ente beneficiario dovrà allegare tutta la documentazione relativa al futuro utilizzo delle somme (es: in caso di accantonamento per costruzione immobile o sua ristrutturazione l’Ente dovrà allegare permessi di costruzione, progetti e/o preventivi di spesa). E’ obbligatorio, comunque, per gli Enti spendere tutte le somme accantonate e rinviare il modello di rendiconto opportunamente compilato entro 24 mesi dalla percezione del contributo”*

ma la nuova formulazione del DPCM del 23 aprile 2010 prevede

*“l’indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l’obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo”*,

con ciò facendo venire meno il vincolo dei 24 mesi.

## 6. Cosa succede ai soldi del 5xmille se l’associazione si scioglie?

---

I contributi erogati sono oggetto di recupero qualora l’ente, dopo l’erogazione delle somme ad esso destinate, risulti, invece, aver cessato l’attività o non svolgere più l’attività che dà diritto al beneficio, prima dell’erogazione delle somme medesime. A prevederlo è il DPCM 23 aprile 2010.

Questo vincolo è stato ulteriormente rafforzato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 56/E del 10.12.2010 con la quale è stato chiarito che è possibile procedere anche al recupero delle somme erogate nel caso in cui l’ente, dopo l’erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti, invece, aver cessato l’attività o non svolgere più l’attività che dava diritto al beneficio.

In passato era prevista una eccezione solo nel caso in cui prima dell’entrata in vigore del DPCM l’associazione avesse ottenuto dall’Agenzia per il Terzo settore parere positivo rispetto alla devoluzione del patrimonio residuo, comprensivo del 5xmille, ad altra associazione (*sul tema Consiglio di Stato, Sezione II, decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica n.2627/2011 reso nell’adunanza del 14 novembre 2012*).

## 7. Cosa succede in caso di controllo?

---

I contributi erogati sono soggetti a recupero<sup>2</sup> quando:

1. la erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;
2. venga accertato che il contributo erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario;
3. le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione;
4. gli enti che hanno percepito contributi di importo pari o superiore a 20.000 euro non inviino il rendiconto e la relazione;
5. a seguito di controlli l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio;
6. l'ente, dopo l'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti, invece, aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio, prima dell'erogazione delle somme medesime;
7. gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa e la ulteriore documentazione eventualmente richiesta.

Il Ministero o l'amministrazione competente, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del contributo e, nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci trasmette gli atti all'Autorità giudiziaria.

Il recupero del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati» e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Resta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative.

Il versamento del contributo deve avvenire alternativamente:

- in Banca d'Italia compilando il modello 121T di riversamento a disposizione presso tutte le sue sedi territorialmente competenti con le seguenti indicazioni “Capitolo: 3670 Capo: 27 - Causale: Restituzione 5 per mille anno 20\_\_ CodiceFiscale e NomeAssociazione”;
- con bonifico bancario (non on line) utilizzando il codice IBAN della Tesoreria territorialmente competente presso la quale dovrà essere effettuato il versamento. Tale IBAN è rintracciabile collegandosi al sito della Ragioneria Generale dello Stato <http://www.rgs.mef.gov.it>. Occorre fare riferimento al capitolo 3670 capo 27 e individuare, nell'elenco scaricato, l'IBAN della tesoreria territoriale corrispondente. Nel caso siano presenti coordinate diverse riferite ai codici CP/RS (Competenza/Residui) utilizzare l'IBAN corrispondente a RS (Residui). Ove l'IBAN non fosse

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 13 del DPCM 23/4/2010, come modificato dal DPCM DEL 7/7/2016

corretto il versamento è invalidato.

In tutti i casi va trasmessa ricevuta del versamento mediante copia del mod. 121T o del bonifico bancario al Ministero del Lavoro – DG Terzo Settore – Div. I - Via Fornovo, 8 – 00192 Roma.

## 8. Casi pratici.

---

**1) Sono il presidente di una associazione che ha presentato la richiesta di iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale. Posso iscrivermi nell'elenco dei potenziali beneficiari del 5xmille di quest'anno?**

Perché ciò sia possibile è necessario che l'iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale avvenga prima del termine ultimo di richiesta di iscrizione, ossia prima del 7 maggio.

**2) Sono il presidente di una associazione sportiva iscritta nel Registro CONI. Operiamo anche con i minori ma non rappresenta la nostra attività prevalente né operiamo in via prevalente per l'avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni o di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Possiamo comunque iscriverci?**

In questo caso è possibile che l'associazione si iscriva esclusivamente se sia riconducibile ad una diversa categoria di soggetti ammessi al beneficio, ossia nel caso in cui abbia acquisito la personalità giuridica mediante riconoscimento da parte della Regione, sia iscritta nel Registro delle associazioni di promozione sociale, nell'anagrafe delle Onlus o nel registro del volontariato.

**3) Il nostro Ente nazionale destina le risorse del 5xmille a progetti realizzati dalle articolazioni territoriali: chi deve presentare la rendicontazione?**

In questo caso il rendiconto deve essere unico ed elaborato dall'organismo che ha ricevuto la somma come chiarito dal Ministero del Lavoro nelle Linee guida alla rendicontazione.

**4) Sono presidente di un Comitato regionale di un Ente Nazionale di promozione sociale. Possiamo ambire al 5xmille anche se il Nazionale presenta la domanda?**

Il Comitato in possesso di proprio codice fiscale può presentare la propria domanda di iscrizione autonomamente rispetto all'eventuale istanza presentata dal Nazionale.

**5) L'assemblea dei soci mi ha di recente nominato Presidente ma non ho ancora provveduto a comunicarlo all'Agenzia delle Entrate. Posso iscrivermi subito al 5xmille o devo prima comunicare la variazione del Presidente?**

E' necessario comunicare – entro il 7 maggio – la variazione del presidente con il Mo-

dello AA5/6, nel caso di associazione con solo codice fiscale, o con il Modello AA7/10, nel caso di associazione con partita iva. In questo caso è necessario anche per le associazioni già iscritte nell'elenco dei potenziali beneficiari, inviare nuovamente la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti per essere ammessi al beneficio sottoscritta dal nuovo legale rappresentante.

**6) Sul bonifico del 5xmille che ho ricevuto sono riportati due anni, 2010 e 2009, ma a quale contributo si riferisce dei due?**

I due anni indicati sono “*l'anno finanziario*” e “*l'anno dei redditi sui quali si applica il 5 per mille*”. Ad esempio se viene indicato 2010/2009, il 2010 indica l'anno finanziario mentre il 2009 indica l'anno in cui è stato prodotto il reddito IRPEF poi destinato all'organizzazione attraverso il 5xmille. Nelle comunicazioni delle Amministrazioni viene generalmente indicato solo l'anno finanziario.

**7) E' possibile la cessione del credito prima della sua erogazione? E se è stata effettuata, il termine di un anno per la predisposizione del rendiconto da quale data decorre?**

E' possibile la cessione del credito dopo la pubblicazione dell'elenco definitivo in cui l'ente risulta ammesso al contributo del 5xmille. La data da cui occorre rendicontare le spese decorre dall'avvenuta pubblicazione dell'elenco definitivo in cui l'ente risulta ammesso al contributo.

## - PARTE SECONDA -

# LA DISCIPLINA DISTINTA A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI DESTINATARIO.

## I. IL 5xMILLE PER GLI ENTI DEL VOLONTARIATO.

### 1. Chi rientra in questa categoria?

I c.d. **ENTI DEL VOLONTARIATO** comprendono:

1) le Onlus, intendendo tali sia quelle

- di opzione: enti che si sono iscritti all'anagrafe tributaria presentando istanza alla Direzione Regionale delle Entrate di competenza;
- di diritto, ossia:
  - le Organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo registro,
  - le Organizzazioni non governative storiche<sup>3</sup> che avevano ottenuto l'idoneità dal Ministero degli Affari Esteri e che sono state pertanto inserite nell'anagrafe delle Onlus,
  - le Cooperative sociali di cui alla Legge 381/1991 iscritte nell'albo nazionale delle società cooperati ed i loro consorzi composti interamente da Cooperative sociali;

2) le Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;

3) le Associazioni e le Fondazioni dotate di personalità giuridica, ossia riconosciute, che operano nei settori propri delle Onlus<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Le Organizzazioni Non Governative, riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della Legge 49/1987, sono state incluse tra i soggetti beneficiari del 5x1000 in quanto ONLUS di diritto (ex art. 10, comma. 8, del D.Lgs. 460/1997) fino all'esercizio finanziario 2014.

La Legge 125/2014 all'art. 31, comma 1 ha abrogato la Legge 49/1987, con effetto a partire dal primo giorno del sesto mese successivo dall'avvenuta emanazione da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di un apposito regolamento.

Al contempo la Legge 125/2014 ha stabilito che le O.N.G. già riconosciute dal Ministero degli Esteri avrebbero potuto presentare l'istanza di iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS senza obbligo di adeguare i propri statuti ai requisiti richiesti dall'art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.13 del 26/03/2015, ha infine chiarito che le O.N.G. già riconosciute dal Ministero degli Esteri possono continuare ad accedere al beneficio del cinque per mille anche prima dell'iscrizione nell'Anagrafe delle ONLUS ma si procederà all'erogazione del contributo solo una volta accertata l'avvenuta iscrizione.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs 460/1997 "Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 ; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 [16]; 11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale".

## 2. Qual è l'iter previsto per accedere al beneficio?

---

A partire dal 2017 è necessario distinguere tra chi:

- 1) **ha già presentato la domanda di iscrizione nel 2016:** in questo caso non è necessario presentare nuovamente la domanda ma è indispensabile:
  - verificare se l'associazione è effettivamente iscritta nell'elenco dei beneficiari accedendo alla seguente [pagina](#) del sito dell'Agenzia delle Entrate;
  - verificare in ogni caso che l'anagrafica dell'associazione riportata nell'elenco integrato e aggiornato che viene pubblicato entro il 31 marzo 2017 sia corretta;
  - qualora nel frattempo sia **cambiato il legale rappresentante/Presidente**, trasmettere entro il **30 Giugno** una **nuova dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà che attesti il permanere delle condizioni di accesso al beneficio e nella quale riportare le seguenti informazioni:

data di elezione del Presidente;

data di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo (nel 2017 si indicherà come anno il 2016);

## ENTI DEL VOLONTARIATO

### MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ IN CASO DI VARIAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

(ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Modello da inviare alla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate in caso di variazione del rappresentante legale dell'ente che è inserito nell'elenco pubblicato entro il 31 marzo di ciascun anno

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a a .....  
..... prov. .... il ...../...../....., Codice  
fiscale .....

consapevole che l'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

#### DICHIARA

- di essere stato nominato in data ...../...../..... legale rappresentante dell'ente denominato " ..  
....."  
avente sede in .....  
....., prov. ....,  
alla via/piazza .....  
..... n. ....  
Codice fiscale (ente) .....
- iscritto in data ...../...../..... alla ripartizione del contributo del 5 per mille.
- che per l'ente suddetto continuano a sussistere le condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, per essere ammesso al beneficio del 5 per mille dell'IRPEF per l'esercizio finanziario .....
- che l'ente suddetto risulta iscritto, a far data dal ..... al n. .... del Registro/Albo.....tenuto da ..... ai sensi della normativa che disciplina il settore di attività cui l'ente appartiene.

Luogo e data

Firma

....., ...../...../..... .....



[5xmille – Dichiarazione sostitutiva variazione rappresentante legale](#)

- 2) **non ha presentato la domanda di iscrizione nel 2016**, perché è neo costituita o perché non ha ritenuto di presentarla. In questo caso sarà necessario espletare i seguenti adempimenti:

SCADENZA	ADEMPIMENTO
Entro lunedì 8 maggio 2017 (il 7 cade di festivo)	<b>Iscrizione telematica.</b> L'iscrizione all'elenco dei potenziali beneficiari del 5xmille tenuto dall'Agenzia delle Entrate, può essere fatta esclusivamente per via telematica utilizzando la modulistica conforme ai fac-simili pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Le associazioni possono provvedere direttamente se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel.

Nel Modello è necessario, oltre alla compilazione della parte anagrafica generale, compilare la **SEZIONE I** in cui barrare con una croce la casella corrispondente alla qualificazione del sodalizio (solo una scelta).

Le ulteriori scadenze saranno:

SCADENZA	ADEMPIMENTO
Tra lunedì 15 (il 14 è festivo) e il 20 maggio 2017	<b>Segnalazione errori.</b> I legali rappresentanti delle organizzazioni che abbiano verificato la presenza di <b>errori</b> nei dati riportati nell'elenco provvisorio (che sarà pubblicato entro il 14 maggio), possono chiedere, entro il 20 maggio, la <b>rettifica</b> alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente.  La richiesta viene presentata dal legale rappresentante ovvero da un suo delegato tramite Mod. AA5/6 o AA7/10 a seconda che l'associazione abbia solo Codice Fiscale o anche P.Iva.
Entro il 30 giugno 2017	<b>Invio della dichiarazione sostitutiva.</b> I legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato sottoscrivono e spediscono, con <b>raccomandata A.R.</b> o a mezzo <b>posta elettronica certificata dell'associazione indirizzata alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate</b> nel cui ambito territoriale si trova la sede legale. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate saranno realizzati dalla stessa Direzione Regionale delle Entrate.

<b>MODELLO DA UTILIZZARE PER L'ISCRIZIONE AL 5 PER MILLE 2017</b> <b>ELENCO DEGLI ENTI DEL VOLONTARIATO (ART. 1, COMMA 1, LETTERA A))</b> <b>ED ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ART. 1, COMMA 1, LETTERA E))</b> <b>DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 APRILE 2010</b>	
<b>TIPO DI COMUNICAZIONE</b>	<input type="checkbox"/> Domanda di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato <input type="checkbox"/> Domanda di iscrizione nell'elenco delle Associazioni Sportive dilettantistiche
<b>DATI DELL'ENTE</b>	Codice fiscale _____ Denominazione _____ Comune _____ Provincia (sigl.) _____ C.a.p. _____ Tipologia (via, piazza, ecc.) _____ Indirizzo _____ Numero civico _____
<b>SEZIONE I</b> Riservata a: Onlus ed enti del volontariato	ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE (D.lgs. n. 460/97) COOPERATIVA SOCIALE E CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI (legge n. 381/91) ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (legge n. 266/91) ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA (art. 32, comma 7, legge n.125/2014) ENTI ECCLESIASTICI delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi o intese (art. 10, comma 9, D.lgs. n. 460/97) ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (art. 10, comma 9, D.lgs. n. 460/97) ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE di cui alla legge n. 383 del 2000, iscritte nei registri di cui all'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4 ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA che opera nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett a), del D.lgs. n. 460 del 1997 FONDAZIONE RICONOSCIUTA che opera nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett a), del D.lgs. n. 460 del 1997  Il legale rappresentante firmatario dichiara che l'ente identificato dal codice fiscale sopra indicato possiede i requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010  FIRMA _____
<b>SEZIONE II</b> Riservata a: Associazioni Sportive Dilettantistiche	Il legale rappresentante firmatario dichiara che: • l'associazione rappresentata è costituita ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 • l'associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed è iscritta al registro del CONI n. _____ • l'associazione è affiliata ad una Federazione sportiva nazionale/Disciplina sportiva associata/ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI: • nell'organizzazione dell'associazione è presente il settore giovanile • l'associazione svolge in via prevalente attività: - di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni - di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni - nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione dalle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari  FIRMA _____
<b>DATI RELATIVI AL LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMATARIO</b>	Codice fiscale _____ Cognome _____ Nome _____ Sesso (sempre in caratteri) _____ M _____ F _____ Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____ Provincia (sigl.) _____ _____ Comune _____ Provincia (sigl.) _____ Residenza anagrafica o (se diversa) _____ Domicilio fiscale _____ Frazione, via e numero civico _____ C.a.p. _____
<b>RECAPITI DELL'ENTE</b>	Indirizzo di posta elettronica _____ Telefono _____ Fax _____ È necessario indicare l'indirizzo di posta elettronica oppure il numero di telefono e/o il numero di fax presso cui si desiderano ricevere eventuali comunicazioni inerenti gli adempimenti relativi al 5 per mille.
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>	Codice fiscale dell'intermediario _____ Data dell'impegno _____ _____ Riservato all'intermediario _____ FIRMA DELL'INTERMEDIARIO _____



Download

[5xmille - Modello di Iscrizione Enti del Volontariato e A.S.D.](#)

CINQUE PER MILLE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 ONLUS ED ENTI DEL VOLONTARIATO	
<b>MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ</b> (ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica DPR 28 dicembre 2000, n. 445) <i>Modello da inviare alla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2017</i>	
Il/la sottoscritto/a ..... nato/a a ..... prov. ....	
il ...../...../....., Codice fiscale ....., nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente denominato " ....."	
avente sede in ....., prov. ....,	
alla via/piazza ..... n. ....	
Codice fiscale .....	
consapevole che l'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,	
<b>DICHIARA</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• che per l'ente suddetto continuano a sussistere le condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, per essere ammesso al beneficio del 5 per mille dell'IRPEF per l'esercizio finanziario 2017;</li><li>• che l'ente suddetto risulta iscritto, a far data dal ..... al n. .... del Registro/Albo..... tenuto da ..... ai sensi della normativa che disciplina il settore di attività cui l'ente appartiene.</li></ul>	
Luogo e data ....., ...../...../.....	Firma .....
<b>Allega copia del documento di riconoscimento.</b>	

	<a href="#">5xmille - Modello Dichiarazione Sostitutiva Enti del Volontariato</a>
---	---

Di seguito segnaliamo le gli indirizzi PEC delle Direzioni Regionali per l'invio Dichiarazione sostitutiva.

Direzione Regionale	Indirizzo
Abruzzo	<a href="mailto:dr.abruzzo.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.abruzzo.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Basilicata	<a href="mailto:dr.basilicata.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.basilicata.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Bolzano	<a href="mailto:dp.bolzano.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dp.bolzano.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Calabria	<a href="mailto:dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Campania	<a href="mailto:dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Emilia-Romagna	<a href="mailto:dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Friuli Venezia Giulia	<a href="mailto:dr.friuliveneziaigiulia.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.friuliveneziaigiulia.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Lazio	<a href="mailto:dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Liguria	<a href="mailto:dr.liguria.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.liguria.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Lombardia	<a href="mailto:dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Marche	<a href="mailto:dr.marche.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.marche.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Molise	<a href="mailto:dr.molise.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.molise.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Piemonte	<a href="mailto:dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Puglia	<a href="mailto:dr.puglia.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.puglia.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Sardegna	<a href="mailto:dr.sardegna.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.sardegna.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Sicilia	<a href="mailto:dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Toscana	<a href="mailto:dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Trento	<a href="mailto:dp.trento.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dp.trento.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Umbria	<a href="mailto:dr.umbria.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.umbria.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Valle d'Aosta	<a href="mailto:dr.valledaosta.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.valledaosta.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Veneto	<a href="mailto:dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>

### 3. Cosa succede se non ho adempiuto nei termini?

---

E' possibile ricorrere al ravvedimento.

Le organizzazioni che non abbiano presentato la domanda nei termini o non abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva relativa alla persistenza dei requisiti richiesti o ancora l'abbiano presentata ma senza copia del documento di identità, possono provvedere a trasmettere la domanda previo versamento, mediante Modello F24, codice tributo 8115, della sanzione pari ad € 250,00. E' esclusa la possibilità di compensare l'importo della sanzione.

Tutto questo **entro e non oltre il 2 Ottobre 2017** (il 30 Settembre 2017 cade di sabato), come previsto dall'articolo 2, comma 2°, del DL 16/2012.

### 4. Come si rendicontano i fondi?

---

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha elaborato un modello di rendiconto per supportare i soggetti nell'assolvimento del proprio obbligo.

Il fac-simile è composto da due parti:

- nella prima, nella tabella intitolata "Anagrafica" devono essere inserite le informazioni che permettono l'individuazione del soggetto beneficiario ed ulteriori dati che rendono l'ente raggiungibile da parte delle Amministrazioni competenti (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, numero di fax), nonché gli scopi sociali;
- nella seconda parte, nella tabella intitolata "Rendiconto delle spese sostenute" vanno inseriti gli importi dei costi che sono stati coperti con la quota percepita, di cui va specificata la data di percezione del contributo; in questa griglia sono già riportate alcune voci di spesa a titolo esemplificativo (si veda infra per una sintetica spiegazione circa le modalità di compilazione).

Alcune novità sono state apportate in materia dall'articolo 3 del DPCM del 7/7/2016 che ha modificato l'art. 12 del DPCM 23 aprile 2010 nei seguenti termini:

*"1. I soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4 dell'art. 11, entro un anno dalla ricezione degli importi, redigono un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, **utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti**. Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:*

- a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale, nonché del rappresentante legale;*
- b) l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito;*
- c) l'indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;*
- d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;*

e) l'indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo."



## RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF" PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

**Anagrafica**

Denominazione sociale \_\_\_\_\_  
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell'attività sociale \_\_\_\_\_

C.F. dell'Ente \_\_\_\_\_

con sede nel Comune di \_\_\_\_\_ prov \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

Rappresentante legale \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

**Rendiconto dei costi sostenuti nell'anno finanziario \_\_\_\_\_**

Data di percezione del contributo \_\_\_\_\_

**IMPORTO PERCEPITO \_\_\_\_\_ EUR**

1. Risorse umane \_\_\_\_\_ EUR  
(dettagliare i costi a seconda delle causale, per esempio: compensi per personale, rimborsi spese a favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superino il 50% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'importo rendicontato.

2. Costi di funzionamento \_\_\_\_\_ EUR  
(dettagliare i costi a seconda delle causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia, materiale di cancelleria, spese per affitto della sede, ecc...)

3. Acquisto beni e servizi \_\_\_\_\_ EUR  
(dettagliare i costi a seconda delle causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc...)

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale \_\_\_\_\_ EUR  
(N.B. in caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato)

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario \_\_\_\_\_ EUR

6. Accantonamento \_\_\_\_\_ EUR  
(è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per il soggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella relazione allegata al presente documento la finalità dell'accantonamento allegando il verbale dell'organo direttivo che abbia deliberato l'accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo)

**TOTALE \_\_\_\_\_ EUR**

**I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che dettagli i costi inseriti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l'utilizzo del contributo percepito.**

\_\_\_\_\_ LI \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Nota: il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC dgterzoazione.div@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.



Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l'autenticità delle informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.

\_\_\_\_\_

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Nota: il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC [dgr@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgr@pec.lavoro.gov.it) - completo della relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

 Download	<a href="#">5xmille - Modello di rendicontazione - Min. Lavoro</a>
---	--

L'associazione è chiamata a indicare nell'**anagrafica** gli scopi dell'attività sociale: il campo editabile consente l'utilizzo di 77 caratteri, spazi inclusi, e pertanto si consiglia di riportare una sintetica descrizione che potrà essere riportata in modo più esauriente all'interno della relazione illustrativa.

Nel rendiconto è necessario indicare due date:

- 1) l'anno finanziario in cui sono stati spesi i soldi;
- 2) la data in cui sono stati percepiti i contributi.

Il rendiconto, debitamente firmato dal legale rappresentante deve essere accompagnato dalla **relazione illustrativa** e dalla copia (in carta semplice) di un documento di identità del rappresentante legale dell'organizzazione.

Assieme al rendiconto dovrà essere inviato al Ministero del Lavoro anche una **relazione** che dettagli i costi inseriti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l'utilizzo del contributo percepito: il Ministero non fornisce alcuno schema per la predisposizione della relazione illustrativa.

Il rendiconto non dovrà essere predisposto solo nel caso in cui il beneficiario rediga il bilancio sociale.

A tale proposito si specifica che nel caso in cui sia obbligatorio trasmettere il bilancio sociale al Ministero, può essere sufficiente pubblicarlo sul sito dell'Associazione ed inviare al Ministero la delibera dell'organo competente di approvazione dello stesso unitamente alla segnalazione dell'avvenuta pubblicazione del bilancio sul sito internet.

## 5. Devo trasmettere il rendiconto? Se SI, a chi?

La trasmissione del rendiconto è prevista solo nel caso in cui l'importo ricevuto sia pari o superiore ad euro 20.000,00.

Sarà necessario trasmettere il rendiconto mediante raccomandata a/r, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la sua compilazione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il plico deve essere indirizzato a:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.G. per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali, Divisione I,  
Via Fornovo n.8  
00192 Roma

senza allegare al rendiconto i documenti di spesa.

In alternativa è possibile trasmetterlo tramite PEC alla casella [dgterzosetto-re.div1@pec.lavoto.gov.it](mailto:dgterzosetto-re.div1@pec.lavoto.gov.it).

Negli altri casi è richiesto che il rendiconto sia solo conservato in sede per un periodo di dieci anni e il Ministero del Lavoro potrà operare, anche a campione controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari.

## II - IL 5xMILLE PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

### 1. Chi rientra in questa categoria?

---

In realtà non tutte le associazioni sportive dilettantistiche possono accedere ai contributi del 5xmille, ma esclusivamente quelle in possesso dei seguenti requisiti che **devono tutti sussistere congiuntamente**:

- 1) avere uno statuto conforma a quanto previsto dall'art. 90 della L. 289/2002;
- 2) essere riconosciute ai fini sportivi dal CONI e pertanto essere iscritte nel Registro CONI;
- 3) avere all'interno della propria organizzazione il settore giovanile;
- 4) svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:
  - avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni,
  - avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni,
  - avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

### 2. Qual è l'iter previsto per accedere al beneficio?

---

A partire dal 2017 è necessario distinguere tra chi:

- 1) **ha già presentato la domanda di iscrizione nel 2016**: in questo caso non è necessario presentare nuovamente la domanda ma è indispensabile:
  - verificare se l'associazione è effettivamente già iscritta nell'elenco dei beneficiari presente nell'apposita [pagina](#) del sito dell'Agenzia delle Entrate;
  - verificare in ogni caso che l'anagrafica dell'associazione riportata nell'elenco integrato e aggiornato che viene pubblicato il 31 marzo 2017 sia corretta;
  - qualora nel frattempo sia **cambiato il legale rappresentante/Presidente**, trasmettere entro il **30 Giugno** una **nuova dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà che attesti il permanere delle condizioni di accesso al beneficio e nella quale riportare le seguenti informazioni:
    - data di elezione del Presidente,
    - data di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo (nel 2017 si indicherà come anno il 2016).

## ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

### MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ IN CASO DI VARIAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

(ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Modello da inviare al competente Comitato Regionale del CONI in caso di variazione del  
rappresentante legale dell'ente che è inserito nell'elenco pubblicato entro il 31 marzo di ciascun  
anno

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a a .....  
prov. .... il ...../...../....., Codice fiscale .....

consapevole che l'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

#### DICHIARA

di essere stato nominato in data ...../...../..... legale rappresentante dell'ente denominato " .....  
.....  
....." avente sede in .....  
....., prov. ...., alla via/piazza .....  
..... n. .... Codice fiscale (ente). .....  
..... iscritto in data ...../...../..... alla ripartizione del contributo del 5 per mille.

che per l'ente suddetto continuano a sussistere le condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, per essere ammesso al beneficio del 5 per mille dell'IRPEF per l'esercizio finanziario .....

che l'ente suddetto risulta iscritto, a far data dal ..... al numero di iscrizione ..... al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive tenuto da Comitato Olimpico Nazionale Italiano ai sensi della normativa che disciplina il settore di attività cui l'ente appartiene.

Luogo e data Firma

...../...../.....

**Allega copia del documento di riconoscimento.**



[5xmille – Dichiarazione sostitutiva variazione rappresentante legale ASD](#)


- 2) **non ha presentato la domanda di iscrizione nel 2016**, perché è neo costituita o perché non ha ritenuto di presentarla. In questo caso sarà necessario espletare i seguenti adempimenti:

SCADENZA	ADEMPIMENTO
Entro lunedì 8 maggio 2017 (il 7 cade di festivo)	<b>Iscrizione telematica.</b> L'iscrizione all'elenco dei potenziali beneficiari del 5xmille tenuto dall'Agenzia delle Entrate, può essere fatta esclusivamente per via telematica utilizzando la modulistica conforme ai fac-simili pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Le associazioni possono provvedere direttamente se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel.

Per l'iscrizione nell'elenco dei beneficiari del 5xmille le associazioni sportive dilettantistiche devono utilizzare lo stesso Modello previsto per i c.d. ENTI DEL VOLONTARIATO ma, dopo aver compilato la parte anagrafica generale iniziale, devono predisporre la **SEZIONE II** all'interno della quale fornire le seguenti informazioni:

- 1) il numero di iscrizione nel Registro CONI (è possibile verificarlo accedendo al Registro dall'apposita [pagina](#));
- 2) l'attività prevalentemente svolta, da segnalare barrando con una croce la casella corrispondente, tra:
  - avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni,
  - avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni,
  - attività diretta a soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

<b>MODELLO DA UTILIZZARE PER L'ISCRIZIONE AL 5 PER MILLE 2017</b> <b>ELENCO DEGLI ENTI DEL VOLONTARIATO [ART. 1, COMMA 1, LETTERA A)]</b> <b>ED ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE [ART. 1, COMMA 1, LETTERA E)]</b> <b>DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 APRILE 2010</b>	
<b>TIPO DI COMUNICAZIONE</b>	Domanda di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato Domanda di iscrizione nell'elenco delle Associazioni Sportive dilettantistiche
<b>DATI DELL'ENTE</b>	Codice fiscale _____ Denominazione _____ Comune _____ Provincia (sigla) _____ C.a.p. _____ Tipologia (ivi, posse, ecc.) _____ Indirizzo _____ Numero civico _____
<b>SEZIONE I</b> Riservata ai Onlus ed enti del volontariato	ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE (D.lgs. n. 460/97) COOPERATIVA SOCIALE E CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI (legge n. 381/91) ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (legge n. 266/91) ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA (art. 32, comma 7, legge n.125/2014) ENTI ECCLESIASTICI delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi o intese (art. 10, comma 9, D.lgs. n. 460/97) ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (art. 10, comma 9, D.lgs. n. 460/97) ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE di cui alla legge n. 383 del 2000, iscritta nei registri di cui all'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4 ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA che opera nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett a), del D.lgs. n. 460 del 1997 FONDAZIONE RICONOSCIUTA che opera nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett a), del D.lgs. n. 460 del 1997. Il legale rappresentante firmatario dichiara che l'ente identificato dal codice fiscale sopra indicato possiede i requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 FIRMA _____
<b>SEZIONE II</b> Riservata ai Associazioni Sportive Dilettantistiche	Il legale rappresentante firmatario dichiara che: • l'associazione rappresentata è costituita ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 • l'associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed è iscritta al registro del CONI n. _____ • l'associazione è affiliata ad una Federazione sportiva nazionale/Disciplina sportiva associata/ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI; • nell'organizzazione dell'associazione è presente il settore giovanile • l'associazione svolge in via prevalente attività: - di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni - di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni - nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari FIRMA _____
<b>DATI RELATIVI AL LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMATARIO</b>	Codice fiscale _____ Cognome _____ Nome _____ Sesso (sempre la casella) _____ M _____ F _____ Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____ Provincia (sigla) _____ _____ Comune _____ Provincia (sigla) _____ Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale _____ Frazione, via e numero civico _____ C.a.p. _____
<b>RECAPITI DELL'ENTE</b>	Indirizzo di posta elettronica _____ Telefono _____ Fax _____ È necessario indicare l'indirizzo di posta elettronica oppure il numero di telefono e/o il numero di fax presso cui si desiderano ricevere eventuali comunicazioni inerenti gli adempimenti relativi al 5 per mille.
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>	Codice fiscale dell'intermediario _____ Data dell'impegno _____ _____ Riservato all'intermediario FIRMA DELL'INTERMEDIARIO _____



[5xmille - Modello di Iscrizione Enti del Volontariato e A.S.D.](#)

Le ulteriori scadenze saranno:

SCADENZA	ADEMPIMENTO
Tra lunedì 15 (il 14 è festivo) e il 20 maggio 2017	<p><b>Segnalazione errori.</b> I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche che abbiano verificato la presenza di <b>errori</b> nei dati riportati nell'elenco provvisorio (che sarà pubblicato entro il 14 maggio), possono chiedere, entro il 20 maggio, la <b>rettifica</b> alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente.</p> <p>La richiesta viene presentata dal legale rappresentante ovvero da un suo delegato tramite Mod. AA5/6 o AA9/10 a seconda che l'associazione abbia solo Codice Fiscale o anche P.Iva.</p>
Entro il 30 giugno 2017	<p><b>Invio della dichiarazione sostitutiva.</b> I legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato sottoscrivono e spediscono, con <b>raccomandata A.R.</b> o a mezzo <b>posta elettronica certificata dell'associazione diretta</b> all'ufficio del CONI territorialmente competente.</p> <p>I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate saranno realizzati sempre dall'Ufficio del CONI a cui è stata inviata la dichiarazione</p>

**CINQUE PER MILLE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017  
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

**MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ**  
(ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica DPR 28 dicembre 2000, n. 445)  
*Modello da inviare al competente Ufficio territoriale del CONI entro il 30 giugno 2017*

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a a ..... prov. ....  
il ...../...../....., Codice fiscale ....., nella sua qualità di legale rappresentante  
dell'ente denominato " ..... "

avente sede in ..... prov. ....  
alla via/piazza ..... n. ....  
Codice fiscale .....


consapevole che l'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

**DICHIARA**

- che per l'ente suddetto continuano a sussistere le condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 per essere ammesso al beneficio del 5 per mille dell'IRPEF per l'esercizio finanziario 2017;
- che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del citato DPCM:
  - che l'associazione rappresentata è costituita ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  - che l'associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed è iscritta al registro del CONI al n. ....;
  - che l'associazione è affiliata alla seguente Federazione sportiva nazionale / alla seguente Disciplina sportiva associata / al seguente Ente di promozione sportiva, riconosciuta/o dal CONI: .....
  - che nell'organizzazione dell'associazione è presente il settore giovanile;
  - che l'associazione svolge in via prevalente:
    - attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni
    - attività di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni
    - attività nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari

Luogo e data ..... Firma .....

**Allega copia del documento di riconoscimento.**



## Contatti dei Comitati regionali del CONI.

- C.R. Abruzzo** - Via Montorio al Vomano, 18 - 67100 L'Aquila Tel. (0862) 410406 - Fax 412714
- C.R. Basilicata** - Via Appia, 208 - 85100 Potenza Tel. (0971) 472185 - Fax 594065
- C.R. Calabria** - Via dei Correttori, 12 - 89127 Reggio Calabria Tel. (0965) 890587 - 811732 Fax 811405
- C.R. Campania** - Via Alessandro Longo 46/E - 80127 Napoli Tel. (081) 5793095 - 5797713 Fax 5793717
- C.R. Emilia Romagna** - Via Trattati Comunitari Europei n. 7 - 40127 - Bologna  
Tel (051) 551192 - Fax 558400
- C.R. Friuli Venezia Giulia** - Via dei Macelli, 5 - Stadio Nereo Rocco, 34148 Trieste  
Tel. (040) 8990911 - Fax 89908248
- C.R. Lazio** - Via Flaminia Nuova, 830 - 00189 Roma Tel. (06) 3231153 - 3236053 - 3208509 Fax (06) 32723771
- C.R. Liguria** - Via Ippolito d'Aste, 3 int. 4 - 16121 Genova Tel. (010) 564174 - 581166 Fax 06-32723508
- C.R. Lombardia** - Via Piranesi, 46 - 20137 Milano Tel. (02) 70126525, (02) 733463, (02)733011 - Fax 76003404
- C.R. Marche** - Palasport Rossini - Strada Prov.le Cameranense, 60029 Varano di Ancona Tel. (071) 2868084 - 2907896 Fax 2900405
- C.R. Molise** - Via Giosuè Carducci 4/M - 86100 Campobasso Tel. (0874) 412610 Fax 412520
- C.R. Piemonte** - Via Giordano Bruno 191 Pal.4 - 5° piano, - 10134 Torino  
Tel. (011) 544160 530627 - Fax (06) 32723512
- C.R. Puglia** - c/o Stadio della Vittoria Strada Madonna della Rena 5 - 70123 Bari  
Tel. (080) 5343660 - Fax 5822692
- C.R. Sardegna** - Via Fais, 5 - 09125 Cagliari Tel. 070 667690 - 660951 Fax 070 660952
- C.R. Sicilia** - Via Notarbartolo 1/G, 90141 Palermo Tel. (091) 6251858 - 6252334 Fax 6256256
- C.R. Toscana** - Via Irlanda 5 - 50126 Firenze Tel. (055) 471791 - Fax 471792
- C.R. Trentino Alto Adige**
- C.P. Bolzano** - Piazza Mazzini, 49 - Mazzini Platz, 49 - 39100 Bolzano - Bozen  
Tel. (0471) 282140 - Fax 270625
- C.P. Trento** - Via Belenzani, 47 - 38122 Trento Tel. (0461) 985080 - Fax 236949
- C.R. Umbria** - Via Martiri dei Lager, 65 - 06128 Perugia Tel. (075) 5009794 - 5006996 Fax 5005409
- C.R. Valle d'Aosta** - Corso Lancieri D'Aosta 41/a - c/o Palaindoor - 11100 Aosta  
Tel. (0165) 41090 - 361083 Fax 364212
- C.R. Veneto** - Stadio Euganeo - Viale Nereo Rocco - 35100 Padova Tel. (049) 8658311 Fax 8658316

### 3. Cosa succede se non ho adempiuto nei termini?

E' possibile ricorrere al ravvedimento.

Le organizzazioni che non abbiano presentato la domanda nei termini o non abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva relativa alla persistenza dei requisiti richiesti o an-

cora l'abbiano presentata ma senza copia del documento di identità, possono provvedere a trasmettere la domanda previo versamento, mediante Modello F24, codice tributo 8115, della sanzione pari ad € 250,00. E' esclusa la possibilità di compensare l'importo della sanzione.

Tutto questo **entro e non oltre il 2 Ottobre 2017** (il 30 Settembre 2017 cade di sabato), come previsto dall'articolo 2, comma 2°, del DL 16/2012.

#### 4. Come si rendicontano i fondi?

---

L'articolo 12 del DPCM 23 aprile 2010, come modificato dall'articolo 3 del DPCM sette luglio 2016, prevede che:

*“1. I soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4 dell'art. 11, entro un anno dalla ricezione degli importi, redigono un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, **utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti**. Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:*

- a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale, nonché del rappresentante legale;*
- b) l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito;*
- c) l'indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;*
- d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;*
- e) l'indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.”*

Non risulta pubblicato sul sito del CONI il fac-simile di rendicontazione.

#### 5. Devo trasmettere il rendiconto? Se si, a chi?

---

La trasmissione del rendiconto è prevista solo nel caso in cui l'importo ricevuto sia pari o superiore ad euro 20.000,00.

Sarà necessario trasmettere il rendiconto mediante raccomandata a/r entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione all'Amministrazione competente all'erogazione del contributo e quindi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Negli altri casi è richiesto che il rendiconto sia solo conservato in sede per un periodo di dieci anni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà operare, anche a campione controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari.

### III - IL 5xMILLE PER GLI ENTI DELLA RICERCA SCIENTIFICA E UNIVERSITARIA.

#### 1. Chi rientra in questa categoria?

---

Vi rientrano esclusivamente gli Enti della ricerca scientifica e universitaria<sup>5</sup> intendendo tali gli enti senza scopo di lucro, quali:

- Università,
- Istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti,
- Consorzi interuniversitari,
- Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute,
- Enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere o promuovere attività di ricerca scientifica,

che siano iscritti nell'anagrafe nazionale delle ricerche.

**Per informazioni** si può consultare l'apposita pagina del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dedicata all'[anagrafe nazionale delle ricerche](#).

#### 2. Qual è l'iter previsto per accedere al beneficio?

---

Ci soffermiamo qui esclusivamente sulla procedura prevista per gli Enti privati la cui finalità principale consiste nello svolgere o promuovere attività di ricerca scientifica e che siano iscritti nell'anagrafe nazionale delle ricerche.

A partire dal 2017 è necessario distinguere tra chi:

**a) ha già presentato la domanda di iscrizione nel 2016:** in questo caso non è necessario presentare nuovamente la domanda ma è indispensabile:

- verificare se l'Ente è effettivamente iscritto nell'elenco dei beneficiari presente nell'apposita [pagina](#) del sito dell'Agenzia delle Entrate;
- verificare in ogni caso che l'anagrafica dell'Ente riportata nell'elenco integrato e aggiornato che viene pubblicato il 31 marzo 2017 sia corretta;
- verificare che lo statuto trasmesso sia aggiornato. In caso contrario è necessario procedere al caricamento dello statuto all'interno della piattaforma, effettuando la scansione dello stesso in un unico file in formato pdf (raccomandato) oppure zip;
- qualora nel frattempo sia **cambiato il legale rappresentante/Presidente**, trasmettere entro il **30 Giugno** una **nuova dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà che attesti il permanere delle condizioni di accesso al beneficio e nella quale riportare le seguenti informazioni:

data di elezione del Presidente,

data di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo (nel 2017 si indi-

---

<sup>5</sup> Si tratta di Enti iscritti all'anagrafe nazionale delle ricerche tenuta presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

cherà come anno il 2016).

**2) non abbia presentato la domanda di iscrizione nel 2016.** In questo caso sarà necessario espletare i seguenti adempimenti:

SCADENZA	ADEMPIMENTO
30 aprile	Accedere al prodotto informatico reso disponibile sul sito web del Ministero: <a href="http://cinquepermille.miur.it">http://cinquepermille.miur.it</a> La domanda viene presentata in un modulo conforme al fac-simile adottato con il con il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23/04/2010. In caso di invio di dati errati ripetere l'operazione d'iscrizione sempre entro il 30 aprile: per la lista provvisoria verrà utilizzata l'ultima iscrizione effettuata.
5 maggio	verificare se nella lista provvisoria i dati anagrafici siano corretti. In caso contrario il legale rappresentante dell'ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione attraverso l'Anagrafe delle ricerche del MIUR
30 giugno	spedire, con raccomandata A/R, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una <b>dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà</b> , ai sensi dell'art.47, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei medesimi requisiti, conforme al fac-simile Allegato 4 al DPCM 23/04/2010, fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell'ente, nonché <b>copia dello statuto</b> , effettuando la scansione dello stesso in un unico file in formato pdf (raccomandato) oppure zip.
30 novembre	Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede ai controlli, anche a campione, circa la veridicità della dichiarazione sostitutiva
31 dicembre	Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette all'Agenzia delle Entrate due distinti elenchi relativi ai soggetti ammessi al riparto ed a quelli esclusi
14 maggio	l'Agenzia delle Entrate pubblica l'elenco degli ammessi sul proprio sito istituzionale.

La **modulistica da utilizzare per presentare l'istanza** è in entrambi i casi quella conforme al seguente fac-simile adottato con il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23/04/2010:

Allegato 3

**CINQUE PER MILLE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010  
ENTI ED ISTITUZIONI DI RICERCA**

Codice di registrazione:  
**AAA-AA-AAA**

**DATI DELL'ENTE**

Denominazione: \_\_\_\_\_

Codice fiscale: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ( )

**DATI RELATIVI AL LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMATARIO**

Codice fiscale: \_\_\_\_\_

Cognome e Nome: \_\_\_\_\_

Luogo, data di nascita e Sesso: \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Residenza anagrafica o (se diverso) domicilio fiscale  
\_\_\_\_\_ ( )

Il sottoscritto dichiara che l'ente identificato dal codice fiscale sopra indicato possiede i requisiti previsti dall'art. 3 del DPCM relativo al 5 per mille 2010 e che i dati indicati sono esatti consapevole che l'inesattezza degli stessi comporta l'esclusione automatica dall'elenco. Il presente modello costituisce parte integrante del DPCM.

Luogo, data e firma

---

Informativa sul trattamento dei dati (art. 13 d.lgs. n. 196/2003). Il Ministero dell'università e della ricerca informa che i dati conferiti, anche con autocertificazione, relativi all'ente ed al legale rappresentante sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini dell'erogazione del beneficio del 5 per mille, che, altrimenti, non potrebbe essere corrisposto. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tali scopi, con modalità anche informatizzate o telematiche a ciò strettamente funzionali, da parte dei soli incaricati del trattamento designati dal Ministero, titolare del trattamento dei dati personali. I dati saranno diffusi sul sito dell'Agenzia delle entrate, [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), e comunicati alle amministrazioni interessate. La informiamo, inoltre, che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del predetto d.lgs. n. 196/2003 (accesso, aggiornamento, cancellazione, trasformazione, ecc.), rivolgendosi al Ministero dell'Università e della ricerca – Direzione Generale della Ricerca – Ufficio III – Piazza Kennedy, 20 – 00144 Roma.

### 3. Cosa succede se non ho adempiuto nei termini?

Anche in questo caso prevista la possibilità di effettuare il ravvedimento a condizione che gli interessati:

- 1) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- 2) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il **2 Ottobre 2017** (il 30 Settembre 2017 cade di sabato);

3) versino contestualmente € 250,00, esclusa la compensazione.

Per richiedere la regolarizzazione della propria posizione oltre i termini di scadenza è necessario inviare la richiesta all'indirizzo e-mail [cinquepermille@miur.it](mailto:cinquepermille@miur.it), specificando il Codice Fiscale dell'Ente richiedente.

A seguito di tale richiesta verrà inviata dal Ministero una e-mail che consente di effettuare **esclusivamente per l'Ente richiedente una domanda online**.

L'adempimento legato alla trasmissione dei documenti necessari, tra i quali copia dell'avvenuto pagamento della sanzione con il modello F24, avverrà attraverso la pagina di Riepilogo Iscrizione sul sistema [cinquepermille.miur.it](http://cinquepermille.miur.it).

#### 4. Come si rendicontano i fondi?

---

Gli enti della ricerca scientifica, destinatari delle somme del 5xmille sono tenuti a rendicontare la destinazione delle somme percepite ed il relativo utilizzo secondo i criteri indicati come previsto dal Decreto Legge del 6/7/2012 n. 95.

Entro un anno dal ricevimento dei contributi del 5xmille, ciascun ente dovrà inviare una scheda di rendicontazione delle spese corredata da una relazione che illustri in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme percepite per le finalità cui sono destinate al seguente indirizzo a mezzo posta raccomandata:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca  
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione  
della Ricerca - Ufficio V  
Via M. Carcani, n. 61 - 00153 Roma

Sul sito del Ministero non è attualmente più reperibile la bozza di rendiconto.

#### 5. Devo trasmettere il rendiconto? Se sì, a chi?

---

La trasmissione del rendiconto è prevista solo nel caso in cui l'importo ricevuto sia pari o superiore ad euro 20.000,00.

Sarà necessario trasmettere il rendiconto mediante raccomandata a/r entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Negli altri casi è richiesto che il rendiconto sia solo conservato in sede per un periodo di dieci anni e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca potrà operare, anche a campione controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari.

## IV - IL 5xMILLE PER GLI ENTI DELLA RICERCA SANITARIA

### 1. Chi rientra in questa categoria?

---

Gli Enti della **ricerca sanitaria** intendendo tali:

gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli articoli 12 e 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni,

le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute,

le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti di cui alle lettere a) e b) e che contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute.

### 2. Qual è l'iter previsto per accedere al beneficio?

---

Anche in questo caso è necessario distinguere tra chi:

- 1) è **ricompreso nell'elenco degli enti della ricerca sanitaria pubblicato dall'Agenzia delle Entrate nell'anno 2016**: in questo caso non è necessario presentare nuovamente la domanda in quanto risultano iscritti di diritto. Per verificare se l'associazione risulta iscritta nell'elenco dei destinatari del 5xmille è possibile consultare l'elenco alla seguente [pagina](#) del sito dell'Agenzia delle Entrate;
- 2) **non ha presentato la domanda di iscrizione nel 2016 o non è ricompreso nell'elenco del 2016**. In questo caso è necessario presentare **entro il 30 aprile**, a pena di decadenza, apposita domanda all'indirizzo

Ministero della Salute - Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità  
Via Giorgio Ribotta, 5  
00144 Roma  
c.a. dr. Giovanni Leonardi S.P.M.?"

o in alternativa, tramite posta certificata, all'indirizzo [dgrst@postacert.sanita.it](mailto:dgrst@postacert.sanita.it) indicando:

la denominazione dell'Ente,

la sede legale dell'Ente,

il codice fiscale dell'Ente.

La predetta domanda deve essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante dell'Ente, nonché da una dichiarazione che evidenzia l'attività di ricerca sanitaria svolta, i contributi erogati, le proprie strutture di ricerca utilizzate, per la realizzazione dei programmi di ricerca approvati dal Ministero della Salute.

### 3. Cosa succede se non ho adempiuto nei termini?

---

E' possibile ricorrere al ravvedimento.

Le organizzazioni che non abbiano presentato la domanda nei termini o non abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva relativa alla persistenza dei requisiti richiesti o ancora l'abbiano presentata ma senza copia del documento di identità, possono provvedere a trasmettere la domanda previo versamento, mediante Modello F24, codice tributo 8115, della sanzione pari ad € 250,00. E' esclusa la possibilità di compensare l'importo della sanzione.

Tutto questo **entro e non oltre il 2 Ottobre 2017** (il 30 Settembre 2017 cade di sabato), come previsto dall'articolo 2, comma 2°, del DL 16/2012.

#### 4. Come rendicontare i fondi?

Il Ministero della Salute ha adottato dei formulari e delle procedure diverse rispetto a quanto previsto dal DPCM del 2010.

In primo luogo l'interessato dovrà inviare una scheda riassuntiva relativa alle quote assegnate **entro il 31 gennaio dell'anno successivo al ricevimento dei contributi** del 5xmille. All'interno di questa scheda si rende necessario indicare, per ciascun progetto:

- il titolo del progetto,
- i fondi 5xmille assegnati,
- il costo complessivo del progetto (se co-finanziato),
- la data indicativa di inizio e la durata prevista.

Il fac-simile della scheda riassuntiva è il seguente:

					
<b>Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica</b>					
Rendiconto di assegnazione risorse 5 per mille ANNO ..... Contributo percepito € .....					
Enti della ricerca scientifica					
EN- TE*: .....					
Num. Prog.	Titolo del progetto	Fondi 5 per mille assegnati al progetto	Costo complessivo del progetto	Data indicativa di inizio progetto	Durata prevista
1					
2					
3					

4					
5					
6					
.....					


Data

Il Legale Rappresentante

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_



Tale scheda dovrà essere corredata da una relazione che illustri in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme percepite per le finalità cui sono destinate.

**Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun progetto**, l'organizzazione interessata dovrà altresì far pervenire al Ministero della Salute:

1. una scheda di **rendicontazione delle spese**, secondo il modello presente alla [pagina](#) internet del Ministero della Salute;

Si precisa che i fondi del 5xmille possono essere utilizzati solo per spese correnti; pertanto nella **voce attrezzature del rendiconto di spesa (all. B)** non va indicato il costo sostenuto per l'acquisto bensì le quote di ammortamento o i canoni di locazione riferiti alla durata del progetto.



**Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica**

Rendiconto di spesa Fondi 5 per mille ANNO .....  
Enti della Ricerca Sanitaria

ENTE: .....

**Titolo del progetto:** .....

<b>Data di inizio progetto:</b>	<b>Data di fine progetto:</b>
---------------------------------	-------------------------------

<b>Fondi 5 per mille assegnati al progetto: €</b>	<b>Costo complessivo del progetto (se co-finanziato): €</b>
---	---

<b>VOCI DI SPESA</b>	<b>COSTO COMPLESSIVO</b>	<b>QUOTA FINANZIATA CON FONDI 5 PER MILLE</b>
Personale di ricerca (borsista, a contratto e di ruolo in quota parte)		
Apparecchiature (ammortamento, canone di locazione/leasing)		
Materiale d'uso destinato alla ricerca (per laboratori di ricerca, acquisto farmaci ecc.)		
Spese di organizzazione (manifestazioni e convegni, viaggi e missioni ecc.)		
Elaborazione dati		
Spese amministrative		
Altro (indicare quali)		
<b>TOTALE</b>		

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Progetto \_\_\_\_\_ Il Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003

Il Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

	<a href="#">5xmille - Modello di rendicontazione spese - Min. Salute</a>
---	--

2. un **abstract dei risultati ottenuti dal progetto** ed un **elenco delle pubblicazioni scientifiche** derivate dallo stesso secondo il seguente modello:

	
<b>Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca scientifica e Tecnologica</b>	
Fondi 5 per mille ANNO ..... - Enti della Ricerca Sanitaria Abstract ed elenco pubblicazioni scientifiche	
ENTE: .....	
_____	
<b>Titolo del progetto:</b> .....	
<b>Abstract dei risultati ottenuti:</b>  _____  _____	
Prodotti della Ricerca (correlati al progetto):  <b>Elenco pubblicazioni su riviste indicizzate</b> - - -	
Data  _____	_____
Il Responsabile del Progetto  _____ _____	Il Legale Rappresentante  _____
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003	
Il Legale Rappresentante  _____	



In tali pubblicazioni dovrà essere indicato che il progetto è stato finanziato o co- finanziato con i contributi del 5xmille.

Gli enti abilitati ad accedere al Workflow della Ricerca potranno inviare gli atti attraverso tale sistema; gli altri enti dovranno inviare la documentazione, da una casella di posta certificata, all'indirizzo [dgrst@postacert.sanita.it](mailto:dgrst@postacert.sanita.it)

## 5. Devo trasmettere il rendiconto? Se SI, a chi?

Secondo le informazioni fornite dal Ministero della Salute, derogando però rispetto al dettato normativo, sembra che non siano rispettate:

- 1) la tempistica, in quanto la rendicontazione non deve essere presentata entro un anno dalla corresponsione ma *“entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun progetto”*,
- 2) il plafond al superamento del quale la rendicontazione debba essere trasmessa: se normalmente si trasmette nel caso in cui l'importo ricevuto sia pari o superiore ad euro 20.000,00, qui il Ministero tace rispetto all'entità del contributo percepito ai fini della trasmissione del relativo rendiconto.

In questo caso la rendicontazione deve essere trasmessa al Ministero della Salute.

## V - IL 5xMILLE PER GLI ENTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

La disciplina è definita dal DPCM del 28 luglio 2016 (con effetto a decorrere dall'anno finanziario 2017 con riferimento al precedente periodo di imposta) che rinvia, in parte, al DPCM 23 aprile 2010.

### 1. Chi rientra in questa categoria?

Sono ammessi al riparto del 5xmille:

- il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- gli istituti del medesimo Ministero dotati di autonomia speciale;
- gli **enti senza scopo di lucro** in possesso dei seguenti requisiti:

aver ottenuto il riconoscimento della **personalità giuridica**;  
 aver realizzato **da almeno cinque anni**, conformemente alle proprie finalità principali definite per legge o per statuto, **attività di “tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici”** nella definizione offerta dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al DLgs 42/2004.

### 2. Qual è l'iter previsto per accedere al beneficio?

Anche in questo caso è necessario distinguere tra chi:

- è già ricompreso nell'elenco degli enti** della ricerca che svolgono le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici **pubblicato sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo entro il 31 marzo di ciascun anno**.

La procedura in questo caso è la seguente:

SCADENZA	ADEMPIMENTO
Entro il 20 maggio	Il legale rappresentante potrà chiedere al Ministero - entro il 20 maggio – la correzione di eventuali errori rilevati nell'elenco o variazioni intervenute.
Entro il 20 maggio	In caso di variazione del rappresentante legale, è necessario provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo.
Entro tre mesi dalla corresponsione del contributo	Il Ministero provvede alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo.
Entro un anno dal-	L'organizzazione deve rendicontare le spese sostenute

la ricezione del contributo	
-----------------------------	--

In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell'ente sottoscrive e trasmette all'amministrazione competente, con le medesime modalità della dichiarazione sostitutiva, la revoca dell'iscrizione. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente decreto;

**b) non ha presentato la domanda di iscrizione nel 2016 o non è ricompreso nell'elenco del 2016.**

La procedura in questo caso è la seguente:

SCADENZA	ADEMPIMENTO
28 febbraio	Presentano l'istanza per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero, al seguente indirizzo: <a href="http://www.beniculturali.it">www.beniculturali.it</a> .  Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445 del 2000, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli ammessi al contributo, nonché una relazione sintetica descrittiva dell'attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici svolta nell'ultimo quinquennio. In caso di interventi di restauro devono altresì essere allegate, le copie, dichiarate conformi ai relativi originali ai sensi del DPR n. 445 del 2000, delle autorizzazioni alla realizzazione degli interventi rilasciate dalle competenti soprintendenze e dei conseguenti atti di collaudo.
20 marzo	Il Ministero redige l'elenco degli enti di cui al comma 2, lettera c), indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. Tale elenco è pubblicato sul sito web del Ministero.
1° aprile	Il legale rappresentante dell'ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione.
1° maggio	Il Ministero pubblica sul proprio sito web due distinti elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, che trasmette altresì all'Agenzia delle Entrate.
Entro tre mesi dalla corresponsione del contributo	Il Ministero provvede alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo.
Entro un anno dalla ricezione del contributo	L'organizzazione deve rendicontare le spese sostenute

### 3. Cosa succede se non ho adempiuto nei termini?

E' possibile ricorrere al ravvedimento.

Le organizzazioni che non abbiano presentato la domanda nei termini o non abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva relativa alla persistenza dei requisiti richiesti o an-

cora l'abbiano presentata ma senza copia del documento di identità, possono provvedere a trasmettere la domanda previo versamento, mediante Modello F24, codice tributo 8115, della sanzione pari ad € 250,00. E' esclusa la possibilità di compensare l'importo della sanzione.

Tutto questo **entro e non oltre il 2 Ottobre 2017** (il 30 settembre 2017 cade di sabato), come previsto dall'articolo 2, comma 2°, del DL 16/2012.

#### **4. Come rendicontare i fondi?**

---

Con riferimento agli obblighi relativi alla rendicontazione da parte dei soggetti destinatari delle somme di cui al presente capitolo, e agli obblighi di pubblicazione dei rendiconti da parte dell'Amministrazione, si applicano le disposizioni di cui al DPCM 23 aprile 2010, e successive modificazioni. A tal fine l'Amministrazione competente è il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

#### **5. Devo trasmettere il rendiconto? Se si, a chi?**

---

La trasmissione del rendiconto è prevista solo nel caso in cui l'importo ricevuto sia pari o superiore ad euro 20.000,00.

Sarà necessario trasmettere il rendiconto mediante raccomandata a/r entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Negli altri casi è richiesto che il rendiconto sia solo conservato in sede per un periodo di dieci anni e il Ministero del Lavoro potrà operare, anche a campione controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari.

## - PARTE TERZA -

### COME SI ESERCITA L'OPZIONE DEL 5xMILLE

I contribuenti possono individuare il soggetto cui destinare il 5xmille della propria Irpef nel Modello di dichiarazione dei redditi (730 o Unico persone fisiche)

Quanti sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione possono effettuare la scelta per la destinazione del 5xmille dell'Irpef utilizzando l'apposita scheda presente nella Dichiarazione Unico persone fisiche.

In questo caso la scheda va presentata, in busta chiusa, **entro il 30 settembre 2017:**

- allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito. L'ufficio postale rilascia un'apposita ricevuta;
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). Quest'ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l'impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l'effettuazione del servizio prestato;
- direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico.

La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l'indicazione "*Scelta per la destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille dell'Irpef*", il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.

La scheda deve essere integralmente presentata anche se viene espressa soltanto una delle scelte consentite (otto o cinque per mille dell'Irpef).



## MODELLO 730-1 redditi 2016

### Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF

Da consegnare unitamente alla dichiarazione Mod. 730/2017 al sostituto d'imposta, al C.A.F. o al professionista abilitato, utilizzando l'apposita busta chiusa contrassegnata sui lembi di chiusura.

#### CONTRIBUENTE

**CODICE FISCALE**  
(obbligatorio)

**DATI ANAGRAFICI**

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)      NOME      SESSO (M=F)

DATA DI NASCITA      COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA      PROVINCIA (sigla)

GIORNO      MESE      ANNO

**LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE.**

#### SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (In caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

STATO	CHIESA CATTOLICA	UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO	ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA
CHIESA EVANGELICA VALDESE <small>(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)</small>	CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA	UNIONE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE	SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE
CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA	UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA	UNIONE BUDDHISTA ITALIANA	UNIONE INDUISTA ITALIANA
ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI (IBISG)			

#### AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblies di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.



CODICE FISCALE

**SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF** (In caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

<p><b>SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997</b></p> <p>FIRMA _____</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <input type="text"/></p>	<p><b>FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'</b></p> <p>FIRMA _____</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <input type="text"/></p>
<p><b>FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA</b></p> <p>FIRMA _____</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <input type="text"/></p>	<p><b>FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016)</b></p> <p>FIRMA _____</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <input type="text"/></p>
<p><b>SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA</b></p> <p>FIRMA _____</p>	<p><b>SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE</b></p> <p>FIRMA _____</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <input type="text"/></p>

**AVVERTENZE**  
Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.

**SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF** (In caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

**PARTITO POLITICO**

CODICE  FIRMA \_\_\_\_\_

**AVVERTENZE**  
Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

*In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.*

## APPENDICE

**Legge del 23 dicembre 2014 n. 190**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).**

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014

### Articolo 1 Comma 154

*In vigore dal 1 gennaio 2015*

154. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. **Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, **si applicano anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario.** Ai fini di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

## **Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23/04/2010**

**Finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010.**

Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 2010, n. 131.

Aggiornato con le modifiche apportate anche dal D.P.C.M. 7 luglio 2016

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Visto l'art. 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri le disponibilità del Fondo di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono destinate alle finalità di cui all'Elenco 1 allegato alla citata legge n. 191, nella misura massima ivi prevista;*

*Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, corredati di relazione tecnica finanziaria ai sensi della normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro quindici giorni;*

*Considerato, altresì, che nell'Elenco 1 allegato alla citata legge n. 191 del 2009, è prevista la proroga della devoluzione del cinque per mille attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; all'art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; all'art. 45, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; all'art. 63-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;*

*Rilevata la necessità di definire, per l'anno finanziario 2010, con un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro della Salute, le tipologie di attività e di soggetti che possono accedere al beneficio del cinque per mille per l'anno 2010;*

*Rilevato, inoltre, che, con il medesimo decreto occorre stabilire le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme, nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate;*

*Considerata l'opportunità di fissare una soglia relativa al contributo percepito al di sotto della quale i soggetti beneficiari non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, fermi restando gli obblighi di compilazione e di conservazione per dieci anni della documentazione;*

*Visto l'art. 63-bis, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale «Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalità di attuazione, prevedendo particolari modalità di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonché la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attività di interesse sociale»;*

*Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni e integrazioni;*

*Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2006, n. 22, recante «Definizione della modalità di destinazione della quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalità di volontariato, ricerca scientifica e dell'università, ricerca sanitaria e attività sociali svolte dal comune di residenza»;*

*Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2009, n. 88, recante «Modalità di ammissione delle associazioni sportive dilettantistiche al riparto di una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF», come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2009, n. 100;*

*Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro della Salute;*

## Decreta

### **Art. 1 - Finalità e soggetti ai quali può essere destinato il cinque per mille per l'anno finanziario 2010**

1. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2006, n. 22, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo d'imposta sui redditi delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

- a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art.10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- c) finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. La scelta di destinazione del cinque per mille di cui al presente decreto e quella dell'otto per mille non sono in alcun modo alternative fra loro.

### **Art. 2 - Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)**

1. I soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera a), che intendono partecipare, per l'anno finanziario 2010, al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate. L'iscrizione si effettua soltanto in via telematica, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzo <http://www.agenziaentrate.gov.it>.

2. Il modulo della domanda è conforme al fac-simile Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, e prevede una autodichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per l'iscrizione nell'elenco le domande devono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro il 7 maggio 2010, a pena di decadenza, dai soggetti interessati, anche per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge.

4. I soggetti indicati nel comma 1 che hanno prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione, vengono inseriti in un unico elenco curato dall'Agenzia delle Entrate.

5. L'elenco dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della denominazione, della sede, della tipologia di appartenenza, del codice fiscale di ciascun nominativo, è pubblicato dall'Agenzia delle Entrate entro il 14 maggio 2010 sul sito di cui al comma 1. Eventuali errori di iscrizione nell'elenco possono essere fatti valere, entro il 20 maggio 2010, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente. Dopo aver proceduto alla verifica degli eventuali errori di iscrizione segnalati, l'Agenzia delle Entrate provvede alla pubblicazione, sul sito di cui al comma 1, entro il 25 maggio 2010, di una versione aggiornata dell'elenco.

6. Entro il 30 giugno 2010, a pena di decadenza, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al comma 5 sottoscrivono e spediscono, con raccomandata A/R, alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dei medesimi soggetti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2.

7. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica

non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva è conforme al fac-simile Allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota di cui al comma 1.

8. Gli intermediari abilitati indicati nel comma 3, hanno l'obbligo di conservazione di cui all'art. 3, comma 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

9. L'Agenzia delle Entrate procede entro il 31 dicembre 2010 ai controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 6, ai sensi degli articoli 43 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dalla norma ai fini dell'iscrizione negli elenchi sono esclusi dal riparto delle somme del cinque per mille e depennati dall'elenco con provvedimento formale della competente Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate.

10. Entro il 31 marzo 2011 l'Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito l'elenco dei soggetti ammessi al beneficio del cinque per mille, nonché quello dei soggetti esclusi dal riparto sia per le cause di decadenza previste nei commi 6 e 7, sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dalla norma.

### **Art. 3 - Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b)**

1. Ai fini del presente decreto per soggetti da ammettere al riparto ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera b), si intendono gli enti senza scopo di lucro, quali università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica.

2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono beneficiare del riparto, si iscrivono, entro il 30 aprile 2010, a pena di decadenza, nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). L'iscrizione si effettua soltanto per via telematica, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile sul sito web del Ministero: <http://cinquepermille.miur.it>.

3. Per le finalità di cui al comma 2, gli enti compilano il modulo di domanda, conforme al fac-simile, Allegato 3, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, nonché, salvo quanto previsto al comma 5, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, relativa alla sussistenza dei medesimi requisiti, conforme al fac-simile Allegato 4, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. Il legale rappresentante dell'ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione ed effettuati gli opportuni controlli con l'Anagrafe delle ricerche del MIUR entro il 5 maggio 2010. Dopo aver proceduto alla rettifica degli errori di iscrizione il Ministero trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco aggiornato degli enti iscritti entro il 7 maggio 2010.

4. Entro il 30 giugno 2010, a pena di decadenza, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al comma 3 spediscono, con raccomandata A/R, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli allegati di cui al comma 3, copia non autentica del documento di identità del legale rappresentante dell'ente, nonché copia dello statuto. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 novembre 2010 procede ai controlli, anche a campione, circa la veridicità della dichiarazione sostitutiva con procedura analoga a quella prevista dall'art. 2, comma 9. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2010, due distinti elenchi relativi ai soggetti ammessi al riparto ed a quelli esclusi.

5. Gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali legalmente riconosciute, i consorzi interuniversitari, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica statali e non statali legalmente riconosciute presentano la domanda per via telematica ai sensi del comma 2, compilando esclusivamente il modulo di cui all'Allegato 3 e trasmettono con raccomandata A/R al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 3 e 4, esclusivamente copia del medesimo modulo debitamente compilato e firmato.

6. L'elenco che raccoglie i soggetti di cui ai commi 3 e 5 è pubblicato dall'Agenzia delle Entrate, entro il 14 maggio 2010, sul sito indicato nell'art. 2, comma 1.

### **Art. 4 - Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c)**

1. Ai fini del presente decreto si intendono per soggetti da ammettere al riparto, ai sensi dell'art. 1, comma

1, lettera c):

- a) gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli articoli 12 e 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
- b) le fondazioni o enti costituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute;
- c) le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgano attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti di cui alle lettere a) e b), che contribuiscano con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute.

2. I soggetti di cui al comma 1, non ricompresi nell'elenco pubblicato dall'Agenzia delle Entrate nell'anno 2009, e che intendono beneficiare del riparto, devono far pervenire entro il 30 aprile 2010, a pena di decadenza, apposita istanza al Ministero della salute - Direzione generale per la ricerca scientifica e tecnologica, con indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale. L'istanza deve essere corredata da una dichiarazione recante l'attività di ricerca sanitaria svolta, i contributi erogati, le proprie strutture di ricerca utilizzate per la realizzazione dei programmi di ricerca approvati dal Ministero della salute. Il legale rappresentante dell'ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 5 maggio 2010.

3. Il Ministero della salute redige e comunica in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 maggio 2010, l'elenco degli enti della ricerca sanitaria, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), da ammettere al finanziamento, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.

4. L'elenco di cui al comma 3 è pubblicato dall'Agenzia delle Entrate, entro il 14 maggio 2010, sul sito indicato nell'art. 2, comma 1.

#### **Art. 5 - Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera d)**

1. Partecipano al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i comuni di residenza dei contribuenti che hanno apposto la propria firma nell'apposito riquadro corrispondente alla finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera d).

#### **Art. 6 - Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e)**

1. Per quanto attiene alle associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, ai fini dell'individuazione degli enti che possono accedere al contributo, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2009, n. 100.

2. Per l'anno finanziario 2010 le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), entro il 7 maggio 2010, a pena di decadenza, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate. L'iscrizione si effettua soltanto in via telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzo <http://www.agenziaentrate.gov.it>.

3. Il modulo della domanda di iscrizione, conforme al fac-simile Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, prevede una autodichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, attestante:

- a) la denominazione, la sede legale e il codice fiscale dell'ente;
- b) la costituzione ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- c) il possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
- d) l'affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
- e) la presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile;
- f) l'effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche,

economiche, sociali o familiari.

4. I soggetti indicati nel comma 1 che hanno prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione secondo quanto disposto dal comma 2, vengono inseriti nell'apposito elenco delle associazioni sportive dilettantistiche curato dall'Agenzia delle Entrate.

5. L'elenco dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale di ciascun nominativo, è pubblicato dall'Agenzia delle Entrate entro il 14 maggio 2010. Eventuali errori di iscrizione possono essere fatti valere, entro il 20 maggio 2010, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente. Dopo aver proceduto alla verifica degli eventuali errori di iscrizione segnalati, l'Agenzia delle Entrate provvede, entro il 25 maggio 2010, alla pubblicazione sul sito di cui al comma 2, di una versione aggiornata dell'elenco. Copia dell'elenco è trasmessa al CONI per gli adempimenti di cui al successivo comma 9.

6. Entro il 30 giugno 2010, a pena di decadenza, i legali rappresentanti degli enti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al comma 5, terzo periodo, spediscono, con raccomandata A/R, all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dei medesimi enti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, relativa alla persistenza dei requisiti previsti dall'art.1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2009, n. 100.

7. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva è conforme al facsimile Allegato 5, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille per l'anno finanziario 2010.

8. Gli intermediari abilitati indicati nel comma 2 hanno l'obbligo di conservazione di cui all'art. 3, comma 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

9. L'Ufficio del CONI, che ha ricevuto le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 6 procede, entro il 31 dicembre 2010, ai controlli, anche a campione, circa la veridicità di tali dichiarazioni, ai sensi degli articoli 43 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti che non risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ai fini dell'iscrizione negli elenchi, sono esclusi dal riparto delle somme del cinque per mille e depennati dall'elenco con provvedimento formale del CONI. L'elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio e quello dei soggetti esclusi, sono trasmessi dal CONI in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 15 marzo 2011.

10. Entro la data del 31 marzo 2011, l'Agenzia delle Entrate pubblica l'elenco dei soggetti ammessi nonché l'elenco dei soggetti esclusi dal riparto del cinque per mille sia per le cause di decadenza previste dai commi 6 e 7, sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dal comma 1.

#### **Art. 6-bis - Semplificazione degli adempimenti per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille**

1. L'iscrizione al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6, regolarmente adempiute, esplicano effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.

2. Gli enti che, in presenza delle condizioni di cui al comma 1 non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva, sono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno. Eventuali errori rilevati nell'elenco o variazioni intervenute possono essere fatti valere, entro il 20 maggio, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente.

3. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 perde efficacia in caso di variazione del rappresentate legale. Il nuovo rappresentante deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 6 una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo.

4. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell'ente sottoscrive e trasmette

all'amministrazione competente, con le medesime modalità della dichiarazione sostitutiva, la revoca dell'iscrizione. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del presente decreto.

#### **Art. 7 - Presenza dei medesimi nominativi in più elenchi**

1. È consentita la presenza di un medesimo nominativo in più di uno degli elenchi indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6, purché l'ente risulti in possesso di tutti i requisiti che ne legittimano la presenza in ciascuno di essi.
2. I nominativi presenti in più elenchi partecipano al riparto della quota del cinque per mille in ragione delle scelte dirette operate nei rispettivi elenchi.
3. Un ente presente in più elenchi, qualora venga escluso da uno di tali elenchi perde il diritto a fruire delle preferenze ricevute nell'elenco da cui è stato cancellato.
4. La previsione di cui al comma 3 si applica anche per gli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009.

#### **Art. 8 - Modelli di dichiarazione per la destinazione del cinque per mille**

1. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione del cinque per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2009, utilizzando il modello CUD 2010, il modello 730/1 redditi 2009, il modello Unico Persone Fisiche 2010 ovvero la scheda per la scelta dell'8 e del cinque per mille, inserita nel fascicolo delle istruzioni alla compilazione del modello Unico Persone Fisiche e riservata ai soli soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

#### **Art. 9 - Destinazione del cinque per mille**

1. Il contribuente può destinare la quota del cinque per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2009, apponendo la firma in uno dei cinque appositi riquadri che figurano nei modelli di cui all'art.8, corrispondenti rispettivamente alle seguenti finalità:

- a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7, della legge 7 dicembre 2000, n.383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460;
- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- c) finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, individuate secondo i criteri fissati nell'art. 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2009, n. 100.

2. Può essere espressa una sola scelta di destinazione. L'apposizione della firma in più riquadri rende nulle le scelte operate.

3. Nei riquadri corrispondenti alle finalità di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 1, comma 1, il contribuente, oltre all'apposizione della firma, può altresì indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche. In tal caso, il codice fiscale è tratto dagli elenchi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6.

4. Qualora il contribuente apponga la propria firma in un riquadro, indicando un codice fiscale corrispondente ad un beneficiario compreso in uno o più elenchi afferenti a diversa finalità, assume rilievo, ai fini della destinazione delle somme, l'indicazione del codice fiscale.

#### **Art.10 - Riparto del cinque per mille**

1. Ai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 1, comma 1, definitivamente individuati ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 6 spettano le quote del cinque per mille loro direttamente destinate dai contribuenti che, oltre ad aver apposto la firma ai sensi dell'art. 9, hanno, altresì, indicato il codice fiscale dei soggetti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e all'art. 9, comma 4, ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale ai fini della destinazione diretta del cinque per mille ovvero abbia indicato un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non inserito nei citati elenchi, le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti, con la loro firma, ad una delle finalità di cui alle lettere a), b), c), ed e), del comma 1, dell'art. 1 sono ripartite, nell'ambito delle medesime finalità, in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale, conseguite da ciascuno dei soggetti presenti negli elenchi.

3. Ai comuni spettano le quote, del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la propria firma, ai sensi dell'art. 8, comma 1, nel riquadro corrispondente alla finalità di cui alla lettera d), del comma 1, dell'art. 1.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto, ai fini della determinazione del cinque per mille afferente i singoli contribuenti, l'Agenzia delle Entrate deve fare riferimento all'imposta personale netta di ciascuno.

#### **Art. 11 - Corresponsione del cinque per mille**

1. L'Agenzia delle Entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti per il periodo d'imposta 2009, trasmette in via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche per il periodo d'imposta 2009, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille della loro imposta sui redditi delle persone fisiche.

2. Le somme da stanziare, in base alla legislazione vigente, per la corresponsione del cinque per mille relativo al periodo di imposta 2009 saranno iscritte in bilancio sull'apposito Fondo nell'ambito del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Gli importi di cui al comma 1 saranno ripartiti, nei limiti di quanto stanziato in bilancio sul Fondo di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, tra gli stati di previsione delle amministrazioni di cui al successivo comma 4, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate.

4. La corresponsione a ciascun soggetto delle somme spettanti, stabilite ai sensi del comma 1, dell'art.1, sarà effettuata, sulla base degli elenchi all'uopo predisposti dall'Agenzia delle Entrate:

1. dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera a);
2. dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera b);
3. dal Ministero della salute per i soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera c);
4. dal Ministero dell'interno per gli enti indicati all'art. 1, comma 1, lettera d);
5. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera e).

5. L'ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima dell'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche agli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009.

7. Per ragioni di economicità amministrativa, non verranno erogate le somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, in coerenza con le indicazioni contenute nell'art.25, della legge 27 dicembre 2002, n.289.

#### **Art. 11-bis - Pubblicazione elenco beneficiari e degli importi del 5 per mille**

1. Le amministrazioni erogatrici del contributo del 5 per mille di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010, sono tenute, entro tre mesi dalla data di erogazione del contributo, alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo.

#### **Art. 12 Obbligo di rendicontazione delle somme**

1. I soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4 dell'art. 11, entro un anno dalla ricezione degli importi, redigono un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:

- a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale, nonché del rappresentante legale;
- b) l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito;
- c) l'indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
- d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
- e) l'indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo. *[Comma così sostituito dall'art.3, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 7 luglio 2016]*

2. Le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 6 effettuano la rendicontazione secondo i criteri fissati dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2009, n. 100 *[Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.P.C.M. 7 luglio 2016]*.

3. I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all'amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo. A tal fine, la medesima amministrazione potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa.

4. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni. *[Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.P.C.M. 7 luglio 2016]*.

5. Le amministrazioni competenti possono operare, anche a campione controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari. *[Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), D.P.C.M. 7 luglio 2016]*.

6. Le somme erogate quali contributo del cinque per mille non possono essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, trattandosi di importi erogati per finalità di utilità sociale.

7. I controlli nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche vengono effettuati secondo i criteri fissati dall'art. 4 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2009, n.100. *[Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.P.C.M. 7 luglio 2016]*.

#### **Art. 12-bis Pubblicazione rendiconti**

1. Le amministrazioni erogatrici del contributo del 5 per mille di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 sono tenute a pubblicare in apposita sezione del proprio sito web, entro un mese dalla ricezione, i rendiconti e le relazioni illustrative di cui all'art. 12, trasmessi dai soggetti ai quali è stato erogato il contributo.

#### **Art. 13 Modalità e termini per il recupero delle somme**

1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi:

- a) qualora la erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;
- a-bis) qualora venga accertato che il contributo erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quel-

le perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario [*Lettera inserita dall' art. 5, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 7 luglio 2016*];

- b) qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione;
- c) qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo pari o superiore a 20.000 euro non invii-  
no il rendiconto e la relazione;
- d) qualora, a seguito di controlli l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno  
titolo all'ammissione al beneficio;
- e) qualora l'ente, dopo l'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti, invece, aver cessato l'at-  
tività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio, prima dell'erogazione delle somme mede-  
sime;
- f) qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non ottemperino  
alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa e la ulteriore do-  
cumentazione eventualmente richiesta.

2. Il Ministero o l'amministrazione competente, previa contestazione, in esito a un procedimento in con-  
traddittorio, provvede al recupero del contributo e, nell'ipotesi di cui alla lettera a), del comma 1, trasmette  
gli atti all'Autorità giudiziaria.

3. Il recupero del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il  
termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'ammontare percepito, in tutto o  
in parte, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le  
famiglie di operai ed impiegati» e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza  
dalla data di erogazione del contributo. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fis-  
sato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi,  
viene disposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Resta salva l'applicazione delle san-  
zioni penali ed amministrative [*Lettera inserita dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 7 luglio 2016*].

**Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 28/07/2016**

**Criteri di riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.**

Publicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2016, n. 209.

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali»;*

*Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni;*

*Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», e successive modificazioni;*

*Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2010, n. 131, recante: «Finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010» e successive modificazioni e integrazioni;*

*Visto l'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;*

*Visto l'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012);*

*Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;*

*Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2012, recante «Determinazione delle modalità di richiesta, delle liste dei soggetti ammessi al riparto e delle modalità di riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata, in base alla scelta del contribuente, alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici»;*

*Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;*

*Visto il decreto interministeriale 8 maggio 2015, recante «Conferimento dell'autonomia speciale alla Galleria Nazionale delle Marche, alla Galleria Nazionale dell'Umbria e all'Opificio delle pietre dure»;*

*Visto il decreto interministeriale 15 settembre 2015, recante «Conferimento dell'autonomia speciale all'Istituto centrale per la grafica»;*

*Visto l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha prorogato le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 a decorrere dall'esercizio finanziario 2014;*

*Visto l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto che con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite, al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi;*

*Visto l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha, altresì, previsto che in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;*

*Rilevata la necessità di migliorare e rendere più efficaci le modalità di richiesta e le procedure per l'iscrizione nelle liste dei*

*soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme destinate in base alla scelta del contribuente alle finalità di finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, in attuazione del richiamato articolo 23, comma 46, del decreto-legge n. 98 del 2011 e in coerenza con l'assetto organizzativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, come definito dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171;*

*Rilevata altresì la necessità di rivedere la disciplina delle modalità di redazione e pubblicazione dei rendiconti, al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché le modalità di recupero delle somme da parte dell'Amministrazione;*

*Tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti con delibera del 9 ottobre 2014, n. 14/2014/G, nonché della Relazione concernente la «Destinazione e gestione del cinque per mille dell'Irpef: le azioni intraprese a seguito delle deliberazioni della Corte dei conti»;*

*Su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;*

## Decreti

### Art. 1. Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di individuazione dei soggetti ammessi al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, ai sensi dell'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché le procedure per la corresponsione delle quote.

2. Quanto previsto dal presente decreto si applica a decorrere dall'anno finanziario 2017 con riferimento al precedente periodo di imposta. A decorrere dal medesimo anno finanziario è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2012, recante «Determinazione delle modalità di richiesta, delle liste dei soggetti ammessi al riparto e delle modalità di riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata, in base alla scelta del contribuente, alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici».

3. Per quanto non previsto dal presente decreto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, e successive modificazioni, richiamato in premessa.

### Art. 2. Individuazione dei soggetti ammessi al riparto

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di «beni culturali», «beni paesaggistici» e «attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici» contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

2. Ai fini del presente decreto, per soggetti da ammettere al riparto, ai sensi dell'articolo 1, sono da intendersi, alternativamente:

- a) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito anche «Ministero»);
- b) gli istituti del medesimo Ministero dotati di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e dell'articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171;
- c) gli enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che realizzino, conformemente alle proprie finalità principali definite per legge o per statuto, attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e che dimostrino di operare in tale campo da almeno 5 anni.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), che intendono beneficiare del riparto, presentano istanza di iscrizione nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. L'istanza deve essere presentata entro il 28 febbraio di ciascun anno esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero, al seguente indirizzo: [www.beniculturali.it](http://www.beniculturali.it)

4. Alla domanda presentata ai sensi del comma 3 deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalle disposizioni di cui al comma 2, nonché una relazione sintetica descrittiva dell'attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici svolta nell'ultimo quinquennio. In caso di

interventi di restauro devono altresì essere allegati, le copie, dichiarate conformi ai relativi originali ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, delle autorizzazioni alla realizzazione degli interventi rilasciate dalle competenti soprintendenze e dei conseguenti atti di collaudo.

5. Entro il 20 marzo di ciascun anno, il Ministero redige l'elenco degli enti di cui al comma 2, lettera c), indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. Tale elenco è pubblicato sul sito web del Ministero. Il legale rappresentante dell'ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 1° aprile. Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di iscrizione il Ministero, entro il 1° maggio, pubblica sul proprio sito web due distinti elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, che trasmette altresì all'Agenzia delle Entrate.

6. Il Ministero procede ai controlli, anche a campione, circa la veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4 del presente articolo. I soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti sono cancellati dall'elenco con provvedimento del Direttore generale Bilancio del Ministero.

7. La richiesta di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo di cui ai commi 3 e 4, regolarmente adempiute, esplicano effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.

8. Gli enti che, in presenza delle condizioni di cui al comma 7 del presente articolo, non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva, sono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web del Ministero entro il 31 marzo di ciascun anno. Eventuali errori rilevati nell'elenco o variazioni intervenute possono essere fatti valere, entro il 20 maggio, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso il medesimo Ministero.

9. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4 perde efficacia in caso di variazione del rappresentante legale. Il nuovo rappresentante deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo.

10. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell'ente sottoscrive e trasmette all'amministrazione competente, con le medesime modalità della dichiarazione sostitutiva, la revoca dell'iscrizione. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente decreto.

### **Art. 3. Destinazione del cinque per mille**

1. Il contribuente può destinare la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, apponendo la firma nell'apposito riquadro che figura nel modello CUD, nel modello 730/1, nel modello Unico Persone Fisiche ovvero nella scheda per la scelta dell'otto e del cinque per mille, inserita nel fascicolo delle istruzioni alla compilazione del modello Unico Persone Fisiche e riservata ai soli soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

2. Nel riquadro presente nei modelli di cui al comma 1 corrispondente alla finalità di cui all'articolo 1, il contribuente oltre all'apposizione della propria firma, può altresì indicare il codice fiscale dello specifico istituto o ente cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'elenco degli istituti e degli enti accreditati e dei relativi codici fiscali è disponibile sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. L'apposizione della firma in più riquadri rende nulle le scelte operate. L'apposizione nel riquadro di segno non riconducibile a firma rende nulla la scelta effettuata.

4. Gli importi relativi alle scelte prive di indicazione del codice fiscale, ovvero recanti un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non inserito negli elenchi di cui al comma 2, sono ripartiti in proporzione al numero complessivo delle scelte ottenute da ciascuno dei soggetti presenti nei predetti elenchi.

5. Ai fini della determinazione del cinque per mille afferente ai singoli contribuenti, l'Agenzia delle Entrate deve fare riferimento all'imposta personale netta di ciascuno.

### **Art. 4. Corresponsione del cinque per mille**

1. L'Agenzia delle Entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, trasmette in via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occor-

renti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille della loro imposta sui redditi delle persone fisiche.

2. Le somme da stanziare, in base alla legislazione vigente, per la corresponsione del cinque per mille saranno iscritte in bilancio sull'apposito Fondo nell'ambito del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Gli importi di cui al comma 1 saranno ripartiti, nei limiti di quanto stanziato in bilancio sul Fondo di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate.

4. La corresponsione a ciascun beneficiario delle somme spettanti sarà effettuata, sulla base degli elenchi all'uopo predisposti dall'Agenzia delle Entrate, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

5. Per ragioni di economicità amministrativa, non verranno erogate le somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, in coerenza con le indicazioni contenute nell' art. 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

6. Entro tre mesi dalla data di erogazione del contributo, il Ministero provvede alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo.

#### **Art. 5. Obbligo di rendicontazione delle somme e di pubblicazione dei rendiconti**

1. Con riferimento agli obblighi relativi alla rendicontazione da parte dei soggetti destinatari delle somme di cui al precedente articolo, e agli obblighi di pubblicazione dei rendiconti da parte dell'Amministrazione, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, e successive modificazioni. A tal fine l'Amministrazione competente è il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. Le somme erogate quali contributo del cinque per mille non possono in ogni caso essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

#### **Art. 6. Modalità e termini per il recupero delle somme**

1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei casi e secondo le modalità previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, e successive modificazioni.

2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previa contestazione, provvede al recupero del contributo.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali**

**Linee guida per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del “5 per mille dell’Irpef”**

**PREMESSA**

**Fonti normative dell’obbligo di rendiconto**

Il legislatore ha riconosciuto al contribuente la facoltà di destinare una parte dell’imposta sul reddito per le persone fisiche, pari al 5 per mille, a favore di soggetti che svolgano attività socialmente o eticamente meritorie; nel contempo, ha però affidato all’Amministrazione erogatrice del contributo reddituale il compito di vigilare sulla effettiva destinazione di tali devoluzioni, che devono essere impiegate per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti percettori.

Per quest’ultimo aspetto, i soggetti beneficiari del 5 per mille sono tenuti a dimostrare, in modo chiaro e dettagliato, l’impiego delle somme percepite redigendo un apposito documento, di seguito chiamato “rendiconto” entro 1 anno dalla loro percezione.

Si tratta di un documento obbligatorio che, nel caso in cui non venga redatto nei tempi e nelle modalità fissate – come da apposito modello predisposto dall’Amministrazione erogatrice della somma - la legge prevede il recupero della somma erogata.

L’obbligo di predisporre il rendiconto è stato introdotto per la prima volta dalla legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008) all’art.3, comma 6, ed è stato ribadito all’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2008 (di seguito DPCM), cui rinvia la legge, che regola le modalità di ammissione al beneficio per l’anno 2008, e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 che, all’articolo 12, ha in parte modificato la disciplina del rendiconto, con particolare riguardo alla soglia relativa al contributo percepito al di sotto della quale i soggetti beneficiari non sono tenuti all’invio del rendiconto e della relazione.

Le norme che negli anni successivi hanno previsto la devoluzione del “5 per mille dell’Irpef” e la disciplina circa le modalità di presentazione delle domande e di assegnazione delle quote negli anni successivi al 2008 hanno reiterato, ciascuna per l’annualità di riferimento (di seguito detto anche “anno finanziario”), l’obbligo per i soggetti percettori di rendere conto della destinazione del beneficio ricevuto.

Pertanto, l’obbligo di redigere il rendiconto decorre a partire dall’anno finanziario 2008.

N.B.: fanno eccezione le associazioni sportive dilettantistiche che, come stabilito dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009, all’articolo 3, sono tenute ad assolvere tale obbligo a partire dall’anno finanziario 2006.

**Soggetti tenuti a redigere il rendiconto**

La pubblicazione degli elenchi degli ammessi sul sito dell’Agenzia delle Entrate non costituisce, per gli stessi beneficiari del 5 per mille, la nascita di un diritto certo poiché gli elenchi per diventare definitivi devono essere approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tutti i soggetti che percepiscono quote del “5 per mille dell’Irpef”, indipendentemente dall’ammontare del contributo ricevuto, sono tenuti a redigere entro 12 mesi dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito rendiconto, anche accompagnato da una relazione illustrativa, dai quali risulti in modo chiaro la destinazione delle somme percepite per ciascuna delle annualità di riferimento (rendiconto della quota del “5 per mille dell’Irpef” per l’anno 2008, per l’anno 2009,...).

Tale rendiconto dovrà essere trasmesso entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione al Ministero per consentirne il controllo.

Nel caso che l’importo ricevuto sia pari o superiore ai 15.000,00 euro nell’annualità 2008 e pari o superiore ai 20.000,00 euro dall’annualità 2009 in poi, è obbligatoria la trasmissione del rendiconto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo le modalità indicate nei punti successivi.

Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 15.000,00 nell’annualità 2008 e a 20.000,00 euro a partire dall’annualità 2009, sono esonerati dall’invio del rendiconto e della relazione, salvo l’obbligo

di redigere il rendiconto e di conservare tutta la documentazione per un periodo di 10 anni. I medesimi enti, inoltre, per non incorrere nel recupero delle somme percepite, sono tenuti a trasmettere il rendiconto, la relazione illustrativa e l'eventuale documentazione aggiuntiva su richiesta dell'Amministrazione, per consentirne il controllo.

Sono obbligati alla rendicontazione anche coloro che abbiano percepito il beneficio di cui trattasi a seguito della proroga dei termini per la presentazione della domanda di ammissione al contributo (per esempio, gli enti risultanti beneficiari del "5 per mille dell'Irpef" per l'anno 2008 a seguito della riapertura dei termini disposta dalla legge del 26 febbraio 2010, n. 25 di conversione del decreto -legge del 30 dicembre 2009, n. 194).

Nel caso di federazioni o di soggetti con articolazioni territoriali di cui la sola struttura centrale abbia ricevuto la quota del "5 per mille dell'Irpef" provvedendo, in seguito, a disporre a favore degli enti federati/affiliati/articolati, il rendiconto deve essere unico ed elaborato dall'organismo che ha ricevuto la somma.

### **Ambito di applicazione delle Linee guida**

Il presente documento è predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per i soggetti percettori di quote del "5 per mille dell'Irpef" che, secondo le annuali disposizioni di legge, rientrano nel proprio settore di competenza, per consuetudine indicato con l'espressione generica di "enti del volontariato".

### **Associazioni sportive dilettantistiche**

Per ragioni di carattere organizzativo, tali soggetti sono stati compresi per le annualità 2006 e 2007 nel settore "enti del volontariato". Stante per esse l'obbligo di redigere il rendiconto anche per tali annualità, l'adempimento dovrà essere assolto secondo le presenti Linee guida.

### **Fac-simile di rendiconto**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha elaborato un modello di rendiconto per supportare i soggetti nell'assolvimento del proprio obbligo.

Il fac-simile è composto da due parti:

- nella prima, nella tabella intitolata "Anagrafica" devono essere inserite le informazioni che permettono l'individuazione del soggetto beneficiario ed ulteriori dati che rendono l'ente raggiungibile da parte delle Amministrazioni competenti (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, numero di fax), nonché gli scopi sociali;
- nella seconda parte, nella tabella intitolata "Rendiconto delle spese sostenute" vanno inseriti gli importi dei costi che sono stati coperti con la quota percepita, di cui va specificata la data di percezione del contributo; in questa griglia sono già riportate alcune voci di spesa a titolo esemplificativo (si veda infra per una sintetica spiegazione circa le modalità di compilazione).

### **Dove trovare il fac-simile**

Il modello di rendiconto è scaricabile sia dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) area sociale) >5 permille> la rendicontazione), sia dal sito dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)>noprofit>5 per mille) e dal Forum del Terzo Settore ([www.forumterzosettore.it](http://www.forumterzosettore.it)).

### **Allegati al rendiconto**

Il rendiconto, debitamente firmato dal legale rappresentante deve essere corredato in copia (carta semplice) di un valido documento di identità del medesimo rappresentante legale e dalla relazione descrittiva di cui al punto successivo

### **Relazione descrittiva**

L'ente nel redigere il rendiconto dovrà predisporre una relazione descrittiva per illustrare nel dettaglio la destinazione della quota ricevuta e gli interventi realizzati, indicandone il costo per ciascuna del le principali voci di spesa.

### **Accantonamento parziale**

E' possibile per le associazioni beneficiarie del contributo accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando che l'Ente beneficiario deve specificare nella relazione allegata al rendiconto le finalità dell'accantonamento effettuato ed allegare il verbale dell'organo competente previsto dallo Statuto in cui viene deliberato l'accantonamento e specificata la destinazione delle somme. Inoltre, l'Ente beneficiario dovrà allegare tutta la documentazione relativa al futuro utilizzo delle somme (es: in caso di accantonamento per costruzione immobile o sua ristrutturazione l'Ente dovrà allegare permessi di costruzione, progetti e/o preventivi di spesa).

E' obbligatorio, comunque, per gli Enti spendere tutte le somme accantonate e rinviare il modello di rendiconto opportunamente compilato entro 24 mesi dalla percezione del contributo.

#### **Acquisto autovetture**

Nel caso in cui il contributo sia utilizzato per l'acquisto di autovetture e/o ambulanze, l'Ente dovrà trasmettere una dichiarazione in cui si certifica che tale acquisto non sia stato oggetto di altri contributi pubblici. Inoltre dovranno essere specificati la targa ed il modello dell'autovettura/ambulanza acquistata.

#### **Modalità di elaborazione del rendiconto**

Il rendiconto non è un documento contabile, ma un aggregato delle spese sostenute entro l'anno dalla data di percezione della somma, che non coincide necessariamente con l'anno solare. Si rammenta, che esso va predisposto utilizzando il modello messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dalla legge.

Di seguito viene fornito un esempio di rendiconto:

#### **ANAGRAFICA**

Denominazione sociale (eventuale acronimo e nome esteso)

Associazione XXXXXXXXXXXX

Scopi dell'attività sociale (max 3 righe) XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

C.F. del soggetto beneficiario XXXXXXXXXXXXXXXX

Indirizzo Via del Corso, 2

Città Roma

N. Telefono 06-xxxxxxxxxx

N. Fax 06-xxxxxxxxxx

Indirizzo e-mail xxxxxx@gmail.com

Nome del rappresentante legale Mario Rossi

C.F. del rappresentante legale xxxxxxxxxxxxxxxx

#### **RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE**

Anno finanziario 2010

Data di percezione 18/9/2012

IMPORTO PERCEPITO € 23.000,00

1. Risorse umane (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'importo rendicontato.

Compensi per il personale €3.200,00

2. Costi di funzionamento (*dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc...*)

Pulizia sede € 1.200,00

Cartoleria € 600,00

3. Acquisto beni e servizi (*dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/ o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc...*)

Acquisto computer €3.000,00

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale (N.B. *in caso di erogazioni liberali ad altri enti/ soggetti, anche esteri, è obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato*).

€

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale

Progetto solidarietà (descritto nella relazione)

€ 15.000,00

6. Accantonamento (*è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando che l'Ente beneficiario deve specificare nella relazione allegata al presente documento le finalità dell'accantonamento effettuato ed allegare il verbale del Consiglio di Amministrazione in cui viene deliberato l'accantonamento. Si fa presente, comunque, l'obbligo di spendere tutte le somme accantonate e rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo*)

€ TOTALE SPESE

€ 23.000,00

Data,

Firma del rappresentante legale

Ricorrendo alla apposita funzione del programma Word o di altro programma utilizzato dall'ente, è possibile inserire sotto ogni voce di spesa ulteriori righe al fine di fornire informazioni di dettaglio.

#### **Voci di spesa del fac-simile di rendiconto**

I costi che compariranno nel rendiconto sono unicamente quelli sostenuti con la quota del "5 per mille dell'Irpef" e non possono derivare da obbligazioni che il soggetto beneficiario abbia assunto prima della comunicazione sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'avvenuta approvazione degli elenchi definitivi degli ammessi.

Nella tabella intitolata "Rendiconto delle spese sostenute" sono state inserite alcune voci di spesa con una breve esemplificazione del tipo di costi da ricondurvi:

- risorse umane: a questa voce corrispondono i costi sostenuti per il personale che, a titolo oneroso o gratuitamente, svolge attività in modo continuativo presso l'ente (per esempio, la retribuzione per personale dipendente a tempo determinato o a tempo indeterminato; i rimborsi per le spese di viaggio sostenute dai volontari o da altro personale; i costi per l'assicurazione dei volontari).

Nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'importo rendicontato;

- costi di funzionamento: a questa voce si riconducono sia le spese per la gestione della/e struttura/e dell'ente (per esempio, canone di locazione; canoni per la fornitura di acqua, gas e luce; spese per le pulizie) sia i costi per lo svolgimento delle attività (per esempio, le spese di cartoleria; le spese per la circolazione di autoveicoli);

- acquisto di beni e servizi: a questa voce si riconducono le spese per l'acquisto di beni (per esempio, beni immobili; macchinari; apparecchiature informatiche) e servizi (per esempio, affitto locali per eventi; noleggio attrezzature; compensi per prestazioni di lavoro occasionali);

- erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale: questa voce di costo permette di rendicontare le erogazioni che vengono effettuate da quegli enti che svolgono tale attività di sostegno a favore di altri soggetti secondo il proprio scopo istituzionale, anche non esclusivo (per esempio, può essere inserito il trasferimento di parte o tutta la quota del 5 per mille dell'Irpef ad una articolazione locale o ad un soggetto affiliato). In caso di erogazioni liberali ad altri enti/soggetti, anche esteri, è obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato;

- altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale: vi devono essere inseriti tutti quei costi che non possono essere ricompresi nelle voci precedenti (per esempio, in questa casella potrà essere indicata la spesa sostenuta dall'ente per realizzare progetti o programmi).

**- Accantonamento (v. sopra).**

Secondo quanto disposto dall'articolo 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, contenente la disciplina per la presentazione delle domande di ammissione all'assegnazione delle quote del "5 per mille dell'Irpef" a partire dal 2010 non sarà possibile utilizzare la somma percepita per coprire, in tutto o in parte, le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota.

**Alternativa alla presentazione del rendiconto**

Il rendiconto non dovrà essere predisposto e trasmesso solo nel caso in cui il soggetto beneficiario rediga un bilancio sociale. A tale proposito si specifica che:

- Qualora il bilancio sociale sia pubblicato sul sito dell'Associazione dovrà essere inviata la sola comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito e la delibera dell'organo competente di approvazione dello stesso.
- Qualora il bilancio sociale non sia pubblicato sul sito dell'Associazione dovrà essere trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali allegando la delibera dell'organo competente di approvazione dello stesso, con le stesse tempistiche previste per la trasmissione del Rendiconto.

N.B.: nel caso in cui la riscossione dell'importo del "5 per mille dell'Irpef" cade in prossimità della chiusura dell'anno e, di conseguenza, il bilancio non può rendere conto dell'utilizzo dell'intero ammontare della somma percepita, tale obbligo sarà assolto con i successivi bilanci.

Tale modalità andrà comunque comunicata all'Amministrazione.

**Obbligo di invio del rendiconto e modalità di trasmissione**

Fermo restando l'obbligo per tutti i soggetti beneficiari di redigere il rendiconto, quelli che abbiano percepito:

- per l'anno 2008 un importo pari o superiore ad € 15.000,00
- per gli anni successivi un importo pari o superiore ad € 20.000,00

sono tenuti a trasmettere il rendiconto e la documentazione da allegare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La trasmissione dovrà avvenire tramite raccomandata a/R all'indirizzo:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
D.G. per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali  
Divisione I  
Via Fornovo n.8  
00192 Roma

La documentazione va trasmessa apponendo sulla busta la dicitura "Rendiconto 5 per mille dell'Irpef".

N.B.: i giustificativi di spesa, salvo nei casi espressamente previsti dal modello di rendicontazione, non dovranno essere inviati. Tutti i giustificativi di spesa in originale dovranno essere conservati presso la sede legale dell'organizzazione ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta.

**Termini per la redazione e la trasmissione del rendiconto**

Il rendiconto della destinazione delle quote del 5 per mille dell'Irpef deve essere redatto entro 12 mesi dall'effettiva percezione dell'importo spettante.

La trasmissione del rendiconto e degli eventuali allegati deve avvenire nei 30 giorni successivi al compimento dei 12 mesi di riscossione dell'importo.

**Ulteriori adempimenti**

I documenti giustificativi devono essere annullati da apposita dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del “5 per mille dell’Irpef” percepita per l’anno di riferimento.

Il rendiconto e gli allegati devono essere conservati, unitamente ai giustificativi di spesa, per almeno dieci anni presso la sede legale o presso altra sede da notificare ed essere messi a disposizione del Ministero qualora ne faccia richiesta.

### **Controlli**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si riserva la facoltà di:

- chiedere la trasmissione del rendiconto e di eventuali allegati ai soggetti beneficiari tenuti al solo obbligo di redazione del rendiconto (per importo inferiore ad €15.000,00 per l’anno 2008; inferiore ad € 20.000,00 per le annualità successive);
- acquisire ulteriore documentazione da parte dei soggetti tenuti all’invio del rendiconto e degli eventuali allegati;
- compiere ispezioni sulla documentazione contabile in oggetto presso la sede dell’organizzazione in cui sia conservata ovvero per verificare il rispetto delle finalità istituzionali a cui il contributo è destinato nel suo impiego effettivo.

### **Sanzioni**

A norma dei decreti presidenziali in materia, i contributi erogati sono oggetto di recupero quando:

- le somme erogate non siano state oggetto di rendiconto nei termini prescritti;
- i soggetti tenuti ad inviare il rendiconto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non abbiano provveduto nei termini prescritti;
- l’ente beneficiario, a seguito di controlli, non sia risultato in possesso dei requisiti che danno titolo all’ammissione del beneficio;
- gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore ad € 15.000,00 per l’anno finanziario 2008 ed inferiore ad € 20.000,00 per le annualità successive non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa o l’ulteriore documentazione richiesta;
- qualora l’ente, dopo l’erogazione delle somme ad esso destinate, risulti, invece, aver cessato l’attività o non svolgere più l’attività che dà diritto al beneficio, prima dell’erogazione delle somme medesime.
- in caso di dichiarazioni mendaci rese ai sensi del DR 445/2000.

### **Procedura di recupero delle erogazioni**

Nelle ipotesi di cui al punto precedente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi della legge 241/90 e successive integrazioni e modifiche, dà luogo ad un procedimento in contraddittorio e, in caso di esito sfavorevole per il soggetto beneficiario, provvede al recupero del contributo; nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci trasmette altresì gli atti all’autorità giudiziaria. Il beneficiario è tenuto a riversare all’erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo definitivo, l’intero ammontare del contributo percepito, maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale.

Qualora l’obbligato non ottemperi al versamento nel termine dei sessanta giorni, viene disposto il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al beneficio stesso, rivalutazione ed interessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, maturati dalla data della indebita percezione delle somme.

Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell’interessato in quanto trattasi di consenso obbligatorio previsto da norma di legge.

<b>FAQ DEL MINISTERO DEL LAVORO</b>
-------------------------------------

Pubbligate alla seguente [pagina](#) del sito del Ministero del Lavoro.

### **Sezione erogazione del beneficio**

#### **Anno finanziario**

*D) Sul bonifico del 5 per mille che ho ricevuto sono riportati due anni 2010 e 2009, ma a quale contributo si riferisce dei due?*

R) I due anni indicati sono “l'anno finanziario” e “l'anno dei redditi sui quali si applica il 5 per mille”, es. 2010/2009 indica l'anno finanziario 2010 redditi 2009. Nelle comunicazioni delle Amministrazioni viene generalmente indicato uno solo di tali anni, l'anno finanziario. Anche nelle comunicazioni dei beneficiari è opportuno indicare sempre e solo l'anno finanziario.

#### **Contatti**

*D) Non riesco a contattare il Ministero del Lavoro per il 5 per mille, a chi mi devo rivolgere?*

R) E' possibile proporre le domande a due caselle di posta elettronica appositamente predisposte: per informazioni relative alla mancata o erronea erogazione

[Quesiti5perMille@lavoro.gov.it](mailto:Quesiti5perMille@lavoro.gov.it)

per informazioni sulla rendicontazione delle spese

[Rendicontazione5perMille@lavoro.gov.it](mailto:Rendicontazione5perMille@lavoro.gov.it)

Nell'e-mail dovranno essere indicati sempre l'anno finanziario del contributo e il codice fiscale, l'indirizzo, e i riferimenti e-mail e telefonici/fax/cellulare dell'ente.

#### **Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**

*D) Al fine di rispettare la normativa vigente circa l'iscrizione del 5 per mille ho inviato il modello di iscrizione al 5 per mille completo dei dati richiesti e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà all'Agenzia delle Entrate. Devo mandare una copia anche al Ministero del Lavoro?*

R) No, perché l'ammissibilità dei beneficiari viene decisa esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate.

Pertanto si adempie all'obbligo di trasmissione solo inoltrando all'Agenzia delle Entrate la documentazione relativa all'iscrizione e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

#### **Mancato accredito del contributo**

*D) La mia Associazione non ha ancora percepito il 5 per mille dell'anno 2010 redditi 2009. Ho verificato sul sito del Ministero del Lavoro che non risultiamo negli elenchi dei pagamenti pubblicati. Chiedo formalmente di verificare e inserire la mia Associazione per il prossimo pagamento.*

R) I problemi relativi al mancato accredito delle somme si possono sintetizzare come segue. I contributi del 5 per mille sono disponibili per il pagamento nella gestione ordinaria per due anni, dopodiché cadono in perenzione (ossia non possono essere liquidati perché sono stati accantonati e sono come i “depositi dormienti”) – pertanto nel 2013 ricadono nella gestione ordinaria del 5 per mille gli anni finanziari 2011 e 2012 mentre il 2010 e precedenti sono già perenti. L'individuazione dei soggetti destinatari del pagamento per i due anni di gestione ordinaria è di competenza dell'Agenzia delle Entrate. Il Ministero del Lavoro effettua i pagamenti indicati dall'Agenzia tramite appositi elenchi.

L'assenza di un ente da tali elenchi deriva principalmente da due cause: Coordinate IBAN mancanti o errate (a causa di cambiamenti sociali della banca) o per ente sottoposto a controllo da parte delle Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate.

Verifici pertanto se l'IBAN comunicato all'Agenzia delle Entrate coincide con quello della sua banca (tenga presente che avvengono continuamente cambiamenti della ragione sociale bancaria), in caso contrario comunichi il nuovo IBAN alla sede territoriale dell'Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione non deve essere inoltrata anche al Ministero del Lavoro, anche se alcune sedi territoriali dell'Agenzia delle Entrate la invitassero a fare il contrario, perché provvederà la loro Direzione Centrale a trasmetterci gli elenchi aggiornati.

Se invece l'IBAN è coincidente contatti la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate a Lei più vicina per capire lo stato in cui si trova la sua situazione.

Una volta risolti i problemi che impediscono il pagamento, la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate comunicherà le coordinate per il pagamento; generalmente ciò avviene quando ha raccolto un adeguato numero di rettifiche.

L'elenco dei pagamenti è pubblicato sul sito istituzionale:

<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/CinquePerMille/>

### Reiscrizione delle somme

*D) Dagli Elenchi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate risulta che abbiamo diritto al 5 per mille degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 ma ad oggi non abbiamo ancora ricevuto gli importi relativi. Cosa dobbiamo fare per avere accreditati questi fondi che per l'attività della nostra Associazione sono necessari?*

R) Le somme iscritte nel bilancio dello Stato cadono in perenzione (non sono più disponibili nel bilancio dello Stato) dopo il secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno e rivivono a seguito di richiesta dettagliata, specifica e scritta, infatti i residui passivi di parte corrente vengono mantenuti in bilancio per due esercizi finanziari successivi a quello in cui è intervenuto il relativo impegno, quindi vengono considerati perenti ed eliminati dalle scritture relative al bilancio dello Stato.

La perenzione amministrativa è un istituto caratteristico della contabilità pubblica, secondo il quale i residui passivi che non vengono pagati entro un certo tempo a partire dall'esercizio a cui si riferiscono vengono eliminati dalle scritture dello Stato. In particolare l'art. 36 del regio decreto 2440/1923 stabilisce che:

i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quelli cui si riferiscono si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono però riprodursi con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi, qualora il creditore ne richieda il pagamento. Ad esempio, nel 2013 per il contributo del cinque per mille sono in perenzione gli anni finanziari dal 2006 al 2010. Tali contributi perenti del cinque per mille non sono perduti perché il Ministero dell'Economia e Finanze emana un decreto di reiscrizione in bilancio per i soggetti aventi diritto che ne hanno fatto richiesta dettagliata al Ministero del Lavoro. La richiesta di reiscrizione, una per ciascun anno finanziario a cui si riferisce, con firma in originale e copia del documento di identità, deve essere inoltrata, normalmente con raccomandata, al Ministero del Lavoro – DG Terzo settore – Div. I – Via Fornovo, 8 – 00192 Roma. Deve contenere la dichiarazione specifica di avere ancora diritto alla percezione al contributo del 5 per mille, l'importo esatto del beneficio e a quale anno finanziario si riferisce (anno in cui è stata effettuata la dichiarazione dei redditi) e le coordinate IBAN, per il versamento sul conto, o gli estremi del legale rappresentante (nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita)

### Modalità di pagamento

*D) La nostra associazione dovrà beneficiare di una somma del 5 per mille; siccome non abbiamo un conto corrente intestato all'associazione, vorremmo sapere se ci sono delle vie alternative per ottenere l'importo, come ad esempio l'utilizzo di un conto corrente intestato al vicepresidente.*

R) Al momento sono consentite solo due modalità di pagamento del contributo.

Per somme superiori a 1.000 euro unicamente tramite versamento in conto corrente bancario o postale intestato all'Ente.

Per somme inferiori a 1.000 euro sia tramite versamento in conto corrente, come sopra indicato, sia tramite rimessa diretta al legale rappresentante dell'Ente presso la Tesoreria provinciale della Banca d'Italia.

In quest'ultimo caso, se l'Ente non ha un conto corrente e non desidera aprirne uno – che è possibile per legge solo nel caso di contributi inferiori ai 1.000 euro – è possibile richiedere direttamente al Ministero del Lavoro – DG Terzo settore – Div. I – Via Fornovo, 8 – 00192 Roma, la liquidazione delle somme con rimessa diretta al legale rappresentante dell'Ente indicando chiaramente gli estremi del legale rappresentante stesso (nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita) e la dichiarazione di avere ancora diritto alla percezione al contributo del 5 per mille.